GESTIONE IN CONCESSIONE DI DURATA PLURIENNALE DEL SERVIZIO BAR EDICOLA E MERCERIA ALL'INTERNO DEI LOCALI DELL'OSPEDALE DI CASTELNOVO NE' MONTI DELL'AUSL DI REGGIO EMILIA

CAPITOLATO SPECIALE E SPECIFICHE TECNICHE

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO7
ART.2 DURATA DEL CONTRATTO - RINNOVO . PROROGA
ART. 3 REFERENTE DEL GESTORE - DOMICILIO8
ART. 4 -OBBLIGHI DEL GESTORE8
ART. 5 - GESTIONE DELLA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO10
ART. 6 TEMPISTICA PER L'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI - PUNTO DI RISTORO
PROVVISORIO – AVVIO E CESSAZIONE DEL SERVIZIO - ARREDI10
ART. 7 AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE E SANITARIE12
ART. 8 CARATTERISTICHE DI QUALITA' DEL SERVIZIO - BENI IN VENDITA12
ART. 9 PREZZI DELLE CONSUMAZIONI – MODALITÀ DI PAGAMENTO16
ART. 10 SERVIZIO RISTORO DONATORI AVIS16
ART. 11 ORARI DI APERTURA17
ART. 12 ONERI A CARICO DEL GESTORE
ART. 13 DOVERI DEL GESTORE E DEL PERSONALE DIPENDENTE20
ART. 14 CLAUSOLA SOCIALE22
ART. 15 INTERRUZIONI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO23
ART. 16 PAGAMENTO DEL CANONE23
ART. 17 SUBAPPALTO24
ART. 18 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI24
ART. 19 RESPONSABILITA' DEL GESTORE - COPERTURA ASSICURATIVA25
ART. 20 GARANZIA DEFINITIVA26
ART. 21 - CONTROLLI DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO FORNITO27
ART. 22 PENALITA' E SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI27
ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO28
ART. 24 TRATTAMENTO DATI PERSONALI30
ART. 25 FORO COMPETENTE31
ART 26 SPESE CONTRATTUALI31
ART 27 NORME DI RINVIO
SEZ B – SPECIFICHE DEL SERVIZIO32
1 - SPAZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE
2 - BACINO DI UTENZA32
3 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE32
4 - PULIZIA

5 - RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA	33
6 - UTENZE	34
7 - QUALITÀ DEI PRODOTTI	34
8 – CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI	35
9 - MANUALE DELLA QUALITÀ	35
10 - MANUALE DI AUTOCONTROLLO	35
11 - OBBLIGHI NORMATIVI RELATIVI ALL'IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI	35
12 - DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE	35
SEZ C – SPECIFICHE TECNICHE DEI LAVORI	36
1 - PROGETTO ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	36
2 - PRESCRIZIONI TECNICHE	36
ALLEGATI GRAFICI DI GARA – LOTTO 2	30

SEZ A CAPITOLATO SPECIALE - PARTE GENERALE

ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO7
ART.2 DURATA DEL CONTRATTO – RINNOVO . PROROGA
ART. 3 REFERENTE DEL GESTORE - DOMICILIO8
ART. 4 -OBBLIGHI DEL GESTORE8
ART. 5 - GESTIONE DELLA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO10
ART. 6 TEMPISTICA PER L'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI - PUNTO DI RISTORO
PROVVISORIO – AVVIO E CESSAZIONE DEL SERVIZIO - ARREDI10
ART. 7 AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE E SANITARIE12
ART. 8 CARATTERISTICHE DI QUALITA' DEL SERVIZIO - BENI IN VENDITA12
ART. 9 PREZZI DELLE CONSUMAZIONI – MODALITÀ DI PAGAMENTO
ART. 10 SERVIZIO RISTORO DONATORI AVIS16
ART. 11 ORARI DI APERTURA17
ART. 12 ONERI A CARICO DEL GESTORE
ART. 13 DOVERI DEL GESTORE E DEL PERSONALE DIPENDENTE20
ART. 14 CLAUSOLA SOCIALE22
ART. 15 INTERRUZIONI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO23
ART. 16 PAGAMENTO DEL CANONE23
ART. 17 SUBAPPALTO24
ART. 18 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI24
ART. 19 RESPONSABILITA' DEL GESTORE - COPERTURA ASSICURATIVA25
ART. 20 GARANZIA DEFINITIVA26
ART. 21 - CONTROLLI DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO FORNITO27
ART. 22 PENALITA' E SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI27
ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO28
ART. 24 TRATTAMENTO DATI PERSONALI30
ART. 25 FORO COMPETENTE31
ART 26 SPESE CONTRATTUALI31
ART 27 NORME DI RINVIO31
SEZ B – SPECIFICHE DEL SERVIZIO32
1 - SPAZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE
2 - BACINO DI UTENZA32
3 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE32
4 - PULIZIA

5 - RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA		
6 - UTENZE	34	
7 - QUALITÀ DEI PRODOTTI	34	
8 – CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI	35	
9 - MANUALE DELLA QUALITÀ	35	
10 - MANUALE DI AUTOCONTROLLO	35	
11 - OBBLIGHI NORMATIVI RELATIVI ALL'IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI	35	
12 - DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE	35	
SEZ C – SPECIFICHE TECNICHE DEI LAVORI	36	
1 - PROGETTO ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	36	
2 - PRESCRIZIONI TECNICHE	36	
ALLEGATI GRAFICI DI GARA – LOTTO 2	39	

SEZ A - PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

I termini che seguono usati nel presente capitolato indicheranno rispettivamente:

AZIENDA Azienda AUSL di Reggio Emilia

CONCESSIONE Affidamento della concessione del Servizio Bar oggetto del presente

Capitolato

GESTORE Concessionario – Operatore Economico affidatario della concessione

del Servizio Bar oggetto del presente Capitolato

REFERENTE

RESPONSABILE OPERATIVO/ Persona che rappresenta il Gestore

DIRETTORE ESECUZIONE Direttore Logistico Alberghiero o persona da lui incaricata.

MANUALE DI

AUTOCONTROLLO piano si autocontrollo aziendale che descrive le modalità

utilizzate per garantire la sicurezza e la salubrità delle preparazioni alimentari secondo il sistema haccp nel rispetto della normativa vigente in materia di conservazione per tempi e temperature, etichettatura, igiene e formazione del personale,

sanificazione e lotta agli infestanti.

SPSI Servizio Programmazione e Sviluppo Investimenti della Azienda

U.S.L. di Reggio Emilia

ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente Capitolato ha per oggetto la "Gestione in concessione di durata pluriennale del servizio bar e piccola ristorazione all'interno dei locali dell'ospedale di Castelnovo Monti dell'AUSL di Reggio Emilia".

L'affidamento attiene ad una concessione di servizi in cui la controprestazione a favore del gestore consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. In particolare, il Gestore dovrà provvedere:

- Alla gestione del servizio bar e piccola ristorazione, meglio definito negli atti di gara;
- Alla gestione del servizio di rivendita generi di prima necessità e giornali.

Dalla presente concessione è esclusa la gestione dei distributori automatici che sono oggetto di altro specifico contratto aziendale. Le ditte concorrenti prendono atto ed accettano che presso l'Ospedale siano presenti circa n. 6 distributori automatici.

. Il servizio di cui all'oggetto dovrà essere effettuato da parte del gestore nel rispetto della normativa vigente di settore ed in osservanza delle condizioni stabilite nel presente capitolato.

In considerazione della peculiarità del servizio il gestore riconosce e dà atto, senza riserva alcuna, che non ricorrono gli estremi per il riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale, impegnandosi a non avanzare in alcun caso pretese a riguardo.

In caso di scioglimento, <u>per qualsiasi causa</u>, del contratto nulla avrà a pretendere il gestore a titolo di avviamento commerciale essendo la presente assegnazione a titolo di concessione e al di fuori del regime privatistico dei contratti di locazione.

L'avvio del servizio sarà preceduto dalla esecuzione (mediante imprese a ciò qualificate ai sensi delle vigenti normative) delle opere edili ed impiantistiche finalizzate all'adeguamento e predisposizione dei locali/spazi individuati, ed al relativo allestimento compresi allacciamenti, arredi, attrezzature. A tal fine il concessionario dovrà predisporre, per il locale, il *progetto esecutivo* di arredo e allestimento, conforme all'offerta di gara, comprensivo di tutte le migliorie, addizioni nonchè dei lavori e adeguamenti normativi necessari, incluse tutte le lavorazioni (tinteggio, opere murarie, finiture, serramenti, pulizia, adeguamenti impianti elettrici e idrici compresi i collaudi, ...), con acquisizione delle prescritte autorizzazioni di tutti gli enti preposti e della approvazione del Servizio Programmazione e Sviluppo Investimenti (nel seguito SPSI) aziendale. Tutti gli oneri di progettazione, esecuzione ed allestimento, nello specifico contesto, sono posti a totale carico del Gestore.

Le opere, edili ed impiantistiche, realizzate a seguito della presente concessione resteranno, a fine contratto e salvo differenti accordi tra l'Azienda ed il Gestore, di proprietà dell'Azienda mentre le attrezzature e gli arredi rimarranno di proprietà del Gestore e dovranno essere rimossi. L'Azienda si riserva fin d'ora di richiedere all'atto della riconsegna i ripristini necessari a rendere i locali nelle stesse condizioni in cui erano all'atto della consegna.

ART.2 DURATA DEL CONTRATTO - RINNOVO . PROROGA

Ad esito della procedura di affidamento l'Azienda procederà alla stipula del contratto.

Il contratto avrà durata di otto anni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, salvo il caso di risoluzione anticipata e/o recesso, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, dal bando e dalle norme vigenti. Alla scadenza del termine contrattuale è facoltà dell'Azienda disporre il rinnovo, anche di anno in anno, per una durata massima di quattro anni.

In ogni caso il gestore al termine della scadenza contrattuale sarà tenuto, qualora richiesto da questa Azienda, a prorogare il contratto per un ulteriore periodo compatibile e necessario per l'espletamento della procedura di gara per la scelta del nuovo affidatario.

ART. 3 REFERENTE DEL GESTORE - DOMICILIO

Prima della stipula del contratto il Gestore deve individuare e garantire, per l'intero periodo contrattuale, l'apporto di un **Referente/ Responsabile Operativo** fornito dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie a norma del presente capitolato, cui conferisce mandato con rappresentanza e che assumerà il ruolo di interfaccia con l'Azienda.

Il Responsabile Operativo è referente unico per il lotto 2, deve mantenere un contatto continuo con il Servizio Logistico Alberghiero dell'Azienda, deve essere disponibile in loco (qualora assente dovrà essere individuato un sostituto) e/o rintracciabile tutti i giorni nelle ore di apertura del servizio presso un numero di telefono mobile, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto.

Tutte le intimazioni, assegnazioni di termini, contestazioni di inadempienza ed ogni altra comunicazione dipendente dal contratto fatte a mezzo PEC/fax o e-mail al Responsabile Operativo si intendono fatte direttamente al gestore.

In particolare il Responsabile Operativo controlla giornalmente che i servizi vengano svolti secondo le modalità previste dal presente capitolato, fa osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio ed è presente ai controlli di conformità del servizio. In considerazione del ruolo di coordinamento e verifica delle attività e dei locali, la figura del Responsabile Operativo dovrà esulare dal conteggio del personale di servizio necessario per il corretto funzionamento del servizio erogato. La sua presenza in struttura dovrà essere garantita, nel rispetto dell'orario lavorativo previsto dal CCNL applicato dal gestore, sia nelle ore del mattino che in quelle del pomeriggio.

In casi di urgenza o laddove sia richiesto il suo intervento per sanare eventuali problematiche che si dovessero verificare durante l'esecuzione del servizio potrà assumere un ruolo attivo nell'erogazione del servizio. Il Responsabile Operativo non potrà comunque andare a sanare eventuali carenze di personale per le quali la ditta dovrà provvedere alla sostituzione.

ART. 4 -OBBLIGHI DEL GESTORE

- A) Il Gestore è custode dei locali assegnati (indicati al punto 1 della Sezione B del presente Capitolato e in Allegati Grafici) e si obbliga a condurre l'esercizio con serietà, diligenza e decoro, con riguardo alle prescrizioni che l'Azienda intenderà impartirgli durante l'espletamento del servizio.
- B) I locali e le aree assegnate sono indicati in allegato, e il Gestore li accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano dal punto di vista della sistemazione ambientale, così come lasciati dal precedente gestore dopo la rimozione di arredi e attrezzature; lo stato dell'area e dei locali risulterà da verbale di sopralluogo che sarà redatto in contraddittorio con il Gestore all'atto della consegna dei locali.
 - Il Gestore non potrà cedere o subaffittare in tutto o in parte i locali oggetto del presente affidamento, come non potrà servirsi degli stessi per adibirli ad uso diverso da quello indicato in contratto. Non potrà inoltre utilizzare in alcun modo gli spazi non assegnati con il presente appalto.
- C) Il Gestore assume a suo carico tutti gli oneri per:
 - 01. progettare l'arredo e l'eventuale ristrutturazione (strutturale, edile ed impiantistica) del bar, compresi tutti gli oneri per eventuali modifiche per allacciamenti impiantistici e scarichi; ottenere l'autorizzazione di Enti quali: Comune, VVF, Dipartimento di Igiene Pubblica, etc.; la progettazione e realizzazione di elementi strutturali non portanti antisismici, quali controsoffitti antisismici, staffaggi antisismici, pareti, impianti, corpi illuminanti, etc.; gli adeguamenti e le compartimentazioni necessari ai fini antincendio; per le Specifiche Tecniche dei Lavori si rinvia interamente alla Sezione C del presente Capitolato;
 - 02. presentare progetto con relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato per quanto concerne gli elementi non portanti (pareti, controsoffitti, apparecchiature ed arredi, nuovi od

- esistenti, che potrebbero subire un distacco, se appesi, e/o un ribaltamento) secondo quanto prescritto dalle norme di cui al D.M. 17.01.2018 cosiddette *NTC2018* e relativa Circolare Applicativa 2019;
- 03. ristrutturare e/o adeguare i locali nel rispetto del progetto presentato ed approvato dallo SPSI dell'Azienda USL;
- 04. arredare e attrezzare convenientemente i locali in conformità al progetto approvato dallo SPSI sopra indicato;
- 05. la messa a norma e collaudo, a seguito di modifiche, degli impianti elettrici e idraulici e presentazione della Dichiarazione di Conformità di cui al DM 37/2008 e s.m.i. oppure rilascio di Dichiarazione di Rispondenza, in riferimento agli impianti esistenti e non modificati, a firma di tecnico specializzato iscritto all'albo/Ordine;
- 06. consegnare allo SPSI dell'Azienda copia delle dichiarazioni di conformità secondo il D.M. 37/ 2008 di tutti gli impianti di nuova realizzazione;
- 07. consegnare allo SPSI dell'Azienda le certificazioni di collaudo dei lavori eseguiti, ivi comprese quelle antincendio a firma di tecnico abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno ex art. 16 D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, su appositi modelli PIN ministeriali, nonché in particolare eventuali relazioni di calcolo e asseverazioni per gli elementi strutturali non portanti di cui sopra;
 - 01. richiedere la voltura del contratto di fornitura di energia elettrica che alimenta il quadro elettrico generale del bar o, qualora non fosse possibile effettuare la voltura richiedere la connessione di energia elettrica al distributore di rete territorialmente competente (edistribuzione s.p.a.) con contatore separato intestato al Concessionario, al fine di sostenere le spese relative ai consumi di energia elettrica degli spazi assegnati oggetto della concessione. Il collegamento del nuovo contatore al quadro principale bar sarà eseguito dall'Azienda USL, a tal fine il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente all'avvio della progettazione, allo SPSI dell'Azienda USL, la potenza richiesta da POD. Gli impianti elettrici dovranno essere progettati secondo le norme vigenti applicabili. Il progetto dovrà essere sottoposto preventivamente all'approvazione dello SPSI dell'Azienda USL;
- 08. la pulizia giornaliera dei locali assegnati ed il mantenimento degli stessi in condizioni di igiene e decoro in base a quanto previsto dalle normative vigenti e dai successivi articoli del presente Capitolato, in particolare art. 13 e Sezione B punto 4;
- 09. lo smaltimento dei rifiuti prodotti in base a quanto previsto dalle normative vigenti e dai successivi articoli del presente capitolato, anche tramite posizionamento di contenitori differenziati;
- 10. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali assegnati, la loro custodia ed il mantenimento in condizioni di ordine e decoro, in base a quanto previsto dalle normative vigenti e dai successivi articoli del presente Capitolato, in particolare art. 13 e Sezione B punto 3;
- 11. il pagamento della TARI.
- D) Per tutti gli interventi si solleva l'Azienda da ogni responsabilità diretta e indiretta.
- E) Il Gestore dovrà procedere alla consegna delle pratiche edilizie e autorizzative sia degli interventi che dell'Inizio Attività presso gli Enti preposti (Comune, VVF, Dipartimento di Igiene Pubblica, RSPP, etc.) nel rispetto della normativa vigente, senza nessun onere per l'Azienda e pertanto a proprio completo carico (comprendendo anche elaborati, copie, bolli, diritti di segreteria, ecc.).
- F) Il Gestore dovrà chiedere preventiva autorizzazione per eventuali modifiche agli impianti, di cui è consentita la esecuzione unicamente previa approvazione dello SPSI sopra indicato.
- G) Al cessare del contratto, il gestore uscente dovrà rendere liberi i locali asportando l'arredamento, le attrezzature, le scorte e quant'altro di sua proprietà, indennizzando eventualmente l'Azienda dei deterioramenti e perdite a lui stesso imputabili. All'atto della riconsegna verrà redatto apposito verbale. Altresì, ogni ulteriore aggiunta in corso di contratto che non possa essere rimossa in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra

innovazione, non potrà essere compiuta dal Gestore senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda.

ART. 5 - GESTIONE DELLA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto principale della Concessione, descritte dal presente capitolato, il gestore è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), elaborato dal SPP aziendale e accettato dal Gestore e dal gestore, definisce il contesto di sicurezza in cui si svolge l'attività dell'affidatario ed i rischi interferenziali valutati. Il DUVRI è allegato al contratto di concessione. Sulla base del DUVRI, contestualmente all'avvio del servizio, verrà svolta una riunione di coordinamento iniziale finalizzata a definire e condividere le azioni generali e specifiche da attivare da parte del Gestore in relazione ai suddetti rischi. Eventuali riunioni successive potranno essere svolte su iniziativa delle parti quando si ravvisi un aggiornamento dalla valutazione del rischio.

Conclusa la fase di allestimento dei locali il Gestore si impegna a redigere:

- il piano dei controlli e delle manutenzioni, che si impegna a svolgere (per: obbligo di legge, previsioni del costruttore e regole di buona tecnica) sulle parti da esso eseguite o di sua proprietà, o ad esso date in uso dall'Azienda, comprese le componenti e sistemi aventi specifico riguardo agli aspetti di sicurezza e principalmente alla sicurezza antincendio;
- la valutazione dei rischi per l'attività introdotta.

A tal fine sono a disposizione del Gestore e del gestore, se diverso, le procedure e le regole aziendali che possono essere interessate dall'attività.

In particolare con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda, dovranno essere previste le procedure di emergenza incendio, pronto soccorso ed evacuazione.

Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore a provvedere alla formazione del personale a sua cura e spese. In particolare l'Azienda potrà provvedere alla formazione del personale anche a propria cura, addebitandone le spese al Gestore.

Controllo e manutenzione di porte REI, idranti, impianti di rivelazione e allarme incendio, e di altri mezzi antincendio secondo quanto indicato nel presente Capitolato, rimangono a carico dell'Azienda mentre sono a carico del Gestore la vigilanza e la diligenza nella custodia oltre che la manutenzione degli estintori.

In caso di emergenza interna (incendio o altro), di allarme attivato, che coinvolga i locali in oggetto, i manutentori incaricati dell'Azienda avranno facoltà di accedere per verifica o intervento, anche negli orari in cui il personale del Gestore non presidia i locali stessi. Per garantire l'accesso una copia della chiave dovrà essere depositata anche presso i locali della Centrale Gestione Emergenze di presidio aziendale.

ART. 6 TEMPISTICA PER L'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI - PUNTO DI RISTORO PROVVISORIO – AVVIO E CESSAZIONE DEL SERVIZIO - ARREDI

6.1 Tempistica per la progettazione ed esecuzione dei lavori

- Il progetto esecutivo dovrà essere presentato, previa condivisione della proposta progettuale, allo SPSI dell'Azienda entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

Nei successivi **10** gg., previo ottenimento dei pareri favorevoli o della presentazione delle SCIA o depositi agli Enti competenti (Comune, VVF, Dipartimento di Igiene Pubblica, RSPP aziendale, etc.), il progetto esecutivo verrà approvato o meno dallo SPSI, al fine di dare corso ai lavori.

L'aggiudicatario si impegna a integrare il progetto secondo le richieste dell'Azienda.

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla esecuzione dei lavori e all'allestimento dei locali entro 45 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo con punto di ristoro provvisorio funzionante.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire i lavori rispettando il progetto e a completare l'iter della pratica edilizia con la fine lavori, l'aggiornamento catastale, la redazione del certificato di conformità edilizia e di agibilità, così che al medesimo termine si possa dar corso all'avvio del servizio con la stesura del relativo verbale.

I lavori dovranno comunque essere programmati in modo da garantire sempre un servizio Bar attivo. Le durate di cui sopra si intendono sempre in giorni naturali e consecutivi.

6.2 Punto di ristoro provvisorio

Al fine di ridurre i disagi per gli utenti del presidio ospedaliero, l'aggiudicatario dovrà approntare un punto di ristoro provvisorio (la cui collocazione sarà comunicata in sede di sopralluogo) per tutto il periodo necessario all'esecuzione dei lavori ed all'allestimento dei locali del bar. A tal fine, in sede di offerta, dovrà presentare un progetto funzionale ed organizzativo, che non concorrerà all'attribuzione del punteggio tecnico della gara, ma che dovrà essere giudicato idoneo dalla Commissione Tecnica e concorrerà alla formazione del punteggio tecnico della gara.

Si precisa che alla fine del periodo di operatività del punto di ristoro provvisorio, l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Azienda il corrispettivo calcolato applicando al fatturato prodotto nel periodo transitorio, la percentuale che si ricava dal canone concessorio offerto in sede di gara rapportato al fatturato previsto per gli otto anni di contratto, indicato al pargrafo 4 del disciplinare di gara.

Al corrispettivo di cui sopra verrà sottratta una percentuale pari al 10% in considerazione della ridotta varietà di prodotti che verranno messi in vendita presso il punto di ristoro provvisorio.

Si fa presente che, qualora al termine ultimo previsto per l'avvio del servizio effettivo fosse ancor presente il punto ristoro temporaneo a causa del mancato rispetto dei tempi previsti, l'Azienda provvederà ad addebitare l'importo del canone concessorio offerto senza alcuna riduzione.

6.3 Avvio e cessazione del servizio

Allo scadere del termine per l'allestimento il Direttore dell'Esecuzione in contraddittorio con il gestore dovrà redigere specifico **verbale di avvio del servizio**, ai sensi dell'art.19 del D.M. 49/2018. Resta inteso che alla data di avvio del servizio il gestore dovrà aver acquisito con oneri a suo carico tutte le licenze/autorizzazioni/registrazioni o effettuato le notifiche e segnalazioni previste dalla normativa vigente ed esibirle all'Azienda che ne faccia richiesta.

Alla cessazione del contratto, per qualsiasi causa il Gestore uscente dovrà rendere liberi i locali, asportando le attrezzature, arredi, scorte e quanto altro di sua proprietà, impiegando per il disimpegno personale adeguato alla mole di lavoro. Il gestore si obbliga a rimuoverli a sua cura e spese entro max 15 giorni dalla comunicazione effettuata dall'Azienda, con modalità da concordare e comunque prevedendo un fermo dell'attività di massimo 6 gg prima del subentro del nuovo gestore e senza pregiudicare la regolare attività di questa Azienda. Eventuali attrezzature /macchinari/arredamento in uso al gestore e di proprietà dell'Azienda dovranno essere riconsegnati in efficienza, con modalità da concordare e comunque in maniera tale da non pregiudicare la regolare attività di questa Azienda

Il gestore provvederà, mediante apposito verbale (previo positivo collaudo tecnico funzionale da parte del Concedente) alla riconsegna dei locali all'Azienda. Eventuali danni riscontrati ai locali ed accessori in sede di riconsegna e non derivanti dal normale uso saranno posti a carico del Gestore.

Al termine ultimo previsto per l'avvio del servizio effettivo, si fa presente che, qualora fosse ancor presente il punto ristoro temporaneo a causa del mancato rispetto dei tempi previsti, l'Azienda provvederà ad addebitare l'importo del canone concessorio offerto senza alcuna riduzione.

6.4 Arredi e attrezzature

Il Gestore si obbliga a dotarsi di arredamenti ed attrezzature conformi alle vigenti norme in materia di pubblici esercizi, sicurezza, igiene e sanità, sicurezza antincendio, nonché di tutti i dispositivi atti a prevenire infortuni, incendi, danni, ecc..

Il Gestore si impegna a vincolare tutti gli arredi, le attrezzature e quant'altro attinente alla gestione dell'esercizio all'uso cui sono destinati.

L'Azienda non può essere ritenuta in alcun modo depositaria di tutto quanto detenuto nei locali dell'esercizio, rimanendone la custodia e la detenzione a totale carico, rischio e pericolo del Gestore. Eventuali lavori che si rendessero necessari per adeguare i locali a norme di legge esistenti o sopravvenute dovranno essere tempestivamente eseguiti a cure e spese del gestore, previa autorizzazione dell'Azienda.

ART. 7 AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE E SANITARIE

Il Gestore dovrà essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei permessi, autorizzazioni e licenze richiesti dalla normativa vigente in materia di ristorazione per l'esercizio dell'attività oggetto della presente concessione. E' fatto obbligo di essere iscritto al R.E.C.

Tale documentazione dovrà permanere sempre presso i locali di produzione ed essere disponibile per ogni eventuale controllo da parte di organi ufficiali di vigilanza igienico sanitaria o di tecnici incaricati dall'Azienda per la verifica della conformità del servizio.

L'aggiudicatario, al fine di poter iniziare l'attività, dovrà essere in regola con la normativa di settore e presentare, a proprio onere, presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive competente (SUAP) apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o notifica.

Sono a totale carico del gestore gli oneri derivanti dall'effettuazione dei controlli microbiologici. Tali controlli potranno essere richiesti, qualora se ne ravvisi la necessità, anche dall'Azienda con oneri a carico del gestore.

La concessione sarà risolta di diritto con affidamento in danno della medesima a terzi qualora l'autorizzazione all'esercizio, per qualsiasi ragione, anche a carattere temporaneo, dovesse essere annullata o revocata dall'Autorità competente.

Il Gestore, se necessario, dovrà inoltre possedere il Registro di carico e scarico degli oli esausti e il contratto con ditta autorizzata al ritiro degli stessi.

In caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell'Azienda, per inadempienze o comunque per responsabilità del gestore, questi dovrà provvedere all'immediato e totale rimborso a favore dell'Azienda. In caso contrario, l'Azienda si rivarrà sul deposito cauzionale costituito dal gestore richiedendone poi la ricostituzione nella misura prevista. Qualora ciò non dovesse avvenire, l'Azienda potrà risolvere il contratto.

L'Azienda non riconoscerà, né assumerà responsabilità alcuna per gli impegni assunti dal Gestore verso i propri fornitori

ART. 8 CARATTERISTICHE DI QUALITA' DEL SERVIZIO - BENI IN VENDITA

I locali devono garantire all'utenza la possibilità di usufruire di un momento di allontanamento dal contesto ospedaliero.

A tal fine gli ambienti dovranno essere accoglienti e confortevoli con una atmosfera che favorisca la permanenza piacevole all'interno degli stessi. Il personale impiegato dovrà essere selezionato tra quello con una buona predisposizione al un rapporto con il pubblico. L'erogazione del servizio deve avvenire salvaguardando le esigenze dell'Azienda, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in atto. La ditta recepirà eventuali disposizioni impartite dall'Azienda a riguardo delle modalità di fruizione del servizio da parte dei dipendenti impegnandosi e garantendo la collaborazione ai fini del loro rispetto.

Deve essere particolarmente curata la presentazione dei prodotti posti in vendita. Il gradimento del servizio potrà essere verificato presso l'utenza da parte dell'Azienda.

I servizi forniti devono essere di eccellente qualità e rispondenti alle esigenze mutevoli dell'utenza ospedaliera, in armonia alle condizioni di mercato. L'Azienda effettuerà monitoraggi periodici nel Comune di Castelnovo ne' Monti per valutare l'allineamento dei prezzi del bar con quelli di mercato e, per prodotti analoghi, a fronte di differenze opportunamente contestualizzate rispetto alla numerosità dei casi rilevati ed alla tipologia di prodotto considerato, il gestore sarà tenuto a rivedere le tariffe applicate.

Fermo restando i divieti assoluti di seguito elencati:

- detenzione somministrazione vendita anche per asporto di bevande alcoliche (ai sensi d quanto previsto dalla L.125/2001 e dalla Conferenza Permanente Stato –Regioni con provvedimento n. 2540 del 16/03/2006 e superalcoliche;
- vendita di tabacchi e prodotti derivati o affini;
- vendita di biglietti di lotterie di qualsiasi natura;
- concessione a terzi di spazi ad uso pubblicitario;
- affissione di manifesti pubblicitari non inerenti il servizio ed i prodotti posti in vendita.
 Eventuali cartelli pubblicitari dovranno rientrare nei formati standard e comunque non potranno superare il formato manifesto 70x100 per quanto riguarda le misure e non dovranno contenere immagini che possano offendere il normale senso del pudore. Non potranno, comunque, essere affissi sui muri e sulle colonne;
- installazione di videogiochi e macchinette per il gioco d'azzardo;
- esposizione o la vendita di materiale pornografico e qualsivoglia altra pubblicazione atta a recare pregiudizio all'immagine dell'Azienda;
- utilizzo di apparecchi a gas combustibile;
- utilizzo dei forni a legna o apparecchi che utilizzano fiamme libere;
- tenere cani o altri animali;

il servizio erogato dovrà rispettare il seguente disciplinare:

SERVIZIO BAR

Il servizio deve far fronte alle esigenze di parenti e visitatori sia occasionali sia stanziali, del personale e più in generale di tutti coloro che frequentano i locali dell'ospedale dovrà quindi essere prevista una zona con tavolini standard che permettano una consumazione seduta e tavolini per la consumazione in piedi. Gli spazi e le attrezzature devono permettere l'accessibilità e la fruizione a persone di diversa abilità come previsto dalla normativa.

All'interno del locale devono essere collocati dei contenitori porta rifiuti che permettano una raccolta differenziata sia da parte dell'utenza sia da parte del personale impiegato nel servizio. Tale raccolta dovrà essere adeguatamente evidenziata. Il gestore dovrà prevedere un servizio "plastic free". Dovrà pertanto eliminare il materiale plastico monouso e prevedere l'utilizzo di materiale sostitutivo per la somministrazione di pietanze e bevande. Previa valutazione e autorizzazione da parte dell'Azienda potranno essere valutate ed autorizzate in corso d'opera soluzioni alternative ed iniziative che prevedono la vendita di materiale pluriuso e la somministrazione di bevande/pietanze sfuse.

Con specifico riferimento alla qualità del servizio si comunica che la stessa:

- potrà essere verificata presso l'utenza sia dall'Azienda sia dagli organismi di tutela degli utenti (es. Comitati Misti Consultivi) attraverso appositi questionari per la rilevazione del gradimento e altre modalità ritenute utili;
- dovrà essere monitorata, a cura e spese del gestore, con continuità attraverso la valutazione del gradimento da parte dell'utenza. Le risultanze dovranno essere trasmesse al Servizio Alberghiero con cadenza annuale complete di indicazioni circa i riscontri effettuati e le azioni correttive e preventive messe in campo per risolvere eventuali criticità rilevate.

Specifiche merceologiche dei prodotti di consumo

Il gestore si impegna ad utilizzare e somministrare prodotti di ottima qualità, appartenenti a marche di consolidata affidabilità alimentare. Le caratteristiche merceologiche delle materie prime impiegate devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia.

L'attività di ristorazione dovrà essere impostata nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. del 10/03/2020 e nel dettaglio:

- dovrà essere garantita l'offerta di dieta mediterranea secondo le linee guida per la promozione di uno stile di vita e di una cultura favorevole allo sviluppo sostenibile di cui al documento UNI-PdR25-2016;
- la possibilità di consumare un pasto completamente vegetariano;
- le proposte alimentari dovranno tenere conto della stagionalità delle materie prime;
- non dovranno essere somministrata ortofrutta di quinta gamma;
- dovranno essere presenti (con un peso pari al 30% sul totale) ed utilizzate anche materie prime di origine biologica, a marchio DOP, provenienti dal commercio equosolidale e a filiera corta;
- dovrà essere garantita la presenza di pane preparato con diverse tipologie di farine e di ricette:

Dovrà essere predisposta apposita comunicazione per informare l'utenza della conformità ai CAM del servizio offerto.

E' autorizzata la vendita di:

- Piatti semplici freddi e/o caldi (es. primi, macedonie, frutta fresca, centrifugati ed estratti di frutta e verdura, insalate o piatti freddi e a base di salumi e formaggi, ecc.);
- prodotti di gastronomia da intendersi come: alimenti preparati in esercizi autorizzati, conservati con le modalità previste per la tipologia ed eventualmente sottoposti a riscaldamento;
- panini prodotti utilizzando pane a basso contenuto di sale (max 1,7% riferito al peso della farina) toast, snack, tramezzini , piadine e prodotti similari, cioè alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione e un eventuale riscaldamento; in relazione a questa categoria merceologica dovranno essere previsti differenti formati grandi, medi e piccoli;
- caffè cappuccino, spremute/frullati e bevande di qualsiasi specie e natura, purché analcoliche, calde e fredde;
- gelati confezionati;
- dolciumi di qualsiasi specie e natura;
- brioche fresche o surgelate sottoposte a doratura e/o fine cottura;

Dovranno essere presenti alimenti privi di glutine adatti alla composizione di un pasto.

Il Gestore, per tutta la durata della concessione deve somministrare prodotti (alimenti bevande prodotti da banco, ecc) riconducibili all'elenco delle tipologie degli alimenti e bevande presentato in offerta e approvato dall'Azienda.

La vendita di altri beni dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Azienda su richiesta scritta del gestore. L'Azienda fornirà risposta negativa o positiva a suo insindacabile giudizio, entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta stessa.

Non è consentita la preparazione di prodotti alimentari non previsti nell'autorizzazione sanitaria/registrazione dell'attività alimentare.

I beni consumati in loco dovranno essere serviti in stoviglie riutilizzabili, i beni da asporto devono essere venduti in appositi contenitori idonei al contatto con gli alimenti e rispondenti a criteri di qualità ecologica (presenza del marchio di qualità ecologica) che ne garantiscano la chiusura e la protezione durante il trasporto. A titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- acqua e bibite: in bottiglie/contenitori/confezioni a rendere e/o in materiale monouso a basso impatto ambientale
- generi alimentari: (panini, piatti freddi, pizza dolciumi): in appositi contenitori e/o sacchetti di carta.

L'Azienda si riserva la facoltà di impartire anche disposizioni per l'utilizzo di materiale a perdere per la somministrazione di bevande.

In particolare, per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche del caffè, della pasticceria e dei prodotti utilizzati per la preparazione di panini, primi piatti caldi e freddi ed insalate, l'Azienda ha la facoltà di ampia verifica e può richiedere il cambio di qualità o di fornitore fino al raggiungimento del livello qualitativo richiesto.

Eccedenze Alimentari (Legge del 19 agosto 2016 n.166 cd Legge Gadda)

Per prevenire eccedenze alimentari il gestore dovrà presentare in sede di offerta un piano di monitoraggio delle eccedenze alimentari al fine di limitarne la produzione ed impegnandosi ad attuare, dopo sei mesi di attività, un progetto di gestione delle eccedenze alimentari al fine di ridurre i rifiuti, gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari e favorire il recupero e la donazione dei prodotti invenduti a fini di solidarietà sociale.

Caratteristiche merceologiche del servizio rivendita e distribuzione giornali e riviste e generi di prima necessità

Nei locali bar deve essere previsto un apposito ed adeguato spazio adibito a rivendita di prodotti vari di editoria (es.: quotidiani, giornali, periodici, riviste, libri).

Deve essere garantita la possibilità di acquistare ricariche telefoniche, schede prepagate e biglietti per mezzi pubblici.

Devono essere acquistabili alcuni articoli di cosmesi e di prima necessità come:

- Assorbenti igienici
- Spazzolini per denti
- Dentifrici
- Saponette
- Sapone per barba
- Lamette monouso per barba
- Spugne
- Pettini
- Shampoo
- Salviette umidificate
- Fazzoletti di carta
- Tovaglioli di carta
- Crema idratante

Le strutture adibite a tale servizio devono essere opportunamente dimensionate, esteticamente gradevoli e realizzate in materiale ignifugo; devono essere strutturalmente ed esteticamente compatibili con il posizionamento all'interno dei locali.

Deve essere garantito il servizio di rivendita/consegna, attraverso proprio personale, di quotidiani e riviste presso i reparti. L'ingresso in reparto deve avvenire compatibilmente con le aperture degli stessi tra le 8 e le 10:00. Il personale deve essere dotato di strumenti (carrello) con facile accesso anche a portatori di handicap.

Qualora il gestore lo ritenesse opportuno potrà presentare un progetto per la realizzazione di un negozio virtuale dove la degenza potrà effettuare acquisti che dovranno essere successivamente recapitati in reparto a cura del gestore.

ART. 9 PREZZI DELLE CONSUMAZIONI – MODALITÀ DI PAGAMENTO

I prezzi delle varie consumazioni dovranno essere esposti in apposito listino ben visibile al pubblico e non dovranno essere superiori ai prezzi medi praticati presso i bar pubblici del Comune del Distretto in cui il bar ha sede, aspetto che sarà verificato dall'Azienda.

L'Azienda si riserva di verificare la corretta applicazione del disposto di cui sopra ed in caso di sua violazione di adottare opportuni provvedimenti, ai sensi delle disposizioni del presente capitolato speciale.

I prezzi dei generi in vendita dovranno essere inoltre esposti in prossimità di ogni articolo per permettere una facile associazione prezzo-prodotto da parte del cliente. I prodotti dovranno essere adeguatamente identificati ai sensi della Regolamento Europeo 1169/2011 e smi. Il cartellino espositivo oltre che risultare decoroso, dovrà essere chiaro e completo di tutte le informazioni e facilmente associabile al prodotto di riferimento.

Ai dipendenti che si presentassero muniti di badge, senza alcuna limitazione a determinate fasce orarie, dovrà essere garantito uno sconto almeno pari al 10% sul prezzo di listino. Lo sconto si intende applicato su tutti i generi alimentari in vendita senza alcuna distinzione tra i prodotti freschi e quelli confezionati.

Il pagamento delle consumazioni da parte degli utenti potrà avvenire:

- in contanti;
- mediante moneta elettronica (Pos ecc.).

saranno valutate in offerta tecnica

 soluzioni alternative al pagamento in contanti e con carta elettronica (es abbonamenti) che rendessero il servizio più agevole e funzionale alla riduzione dei tempo di attesa per l'utenza (es percorsi veloci e riduzione fila), sconti superiori al 10% applicati alle consumazioni dei dipendenti.

I prezzi dei giornali ed altri articoli in vendita dovranno essere riportati sugli stessi.

Per ogni consumazione effettuata dovrà essere rilasciato apposito scontrino di cassa in conformità alla normativa fiscale vigente.

ART. 10 SERVIZIO RISTORO DONATORI AVIS

E' in essere, con l'attuale gestore degli spazi adibiti a servizio bar, un contratto avente per oggetto la fornitura del servizio ristoro per i donatori AVIS il Sabato dalle ore 7:30 alle ore 11:00.

L'azienda si riserva la facoltà di attivare il medesimo contratto con il futuro gestore qualora lo ritenesse opportuno. Il servizio sarà oggetto di offerta opzionale da parte dei concorrenti e non concorrerà alla formulazione della graduatoria

L'Azienda prenderà in esame l'offerta opzionale dell'aggiudicatario con facoltà di affidamento con apposito separato contratto.

Il gestore aggiudicatario rimarrà vincolato alla propria offerta opzionale per la durata di 12 mesi e su indicazione dell'Amministrazione, dovrà rendersi disponibile ad espletare il servizio qualora richiesto. Il servizio dovrà essere strutturato come segue:

Il donatore, presentando un buono cartaceo, potrà accedere il sabato, per godere di un momento di ristoro successivo alla donazione.

L'offerta dovrà essere così composta:

- 1 bevanda calda (cappuccino, thè, caffè nella variante desiderata, latte nella variante desiderata;
- 1 alimento dolce (pasticceria tipicamente presente nei bar)
- 1 alimento salato (toast, erbazzone, chizza ed altri generi tipicamente presenti nei bar)
- 1 bevanda fresca (acqua 0.5, succhi di frutta (minimo 200 ml)

La consumazione potrà essere utilizzata esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 7:30 . e le 11:00 dai donatori.

Il gestore dovrà trattenere ed allegare alla fattura i buoni cartacei ricevuti dai donatori. Non sono autorizzate altre modalità di fruizione del servizio quindi non sarà pagato alcun corrispettivo in assenza del buono cartaceo.

L'azienda si riserva di modificare le condizioni di accesso sopra descritte in funzione dell'organizzazione dei servizi sanitari. Si riserva altresì la facoltà di adeguare i valori corrisposti per le somministrazioni ad eventuali disposizioni normative.

ART. 11 ORARI DI APERTURA

Le attività del servizio bar dovranno rispettare i seguenti orari:

- tutti i giorni feriali almeno dalle ore 6:30 alle ore 19:30 continuative;
- nei giorni festivi almeno dalle ore 6:30 alle ore 17:00;

L'orario di apertura deve essere reso noto al pubblico.

Eventuali richieste di modifiche all'orario, motivate da particolari esigenze o ad attività manutentive straordinarie che possono determinare per un periodo limitato modifiche organizzative, dovranno essere presentate all'Azienda. Ottenuta l' autorizzazione le variazioni all'orario potranno essere applicate dandone chiara e tempestiva informazione all'utenza con apposita informativa recante logo del gestore e motivazione della modifica di orario.

Considerata l'articolazione oraria richiesta, il gestore dovrà adottare i necessari accorgimenti nell'organizzazione del servizio affinchè il personale addetto possa usufruire del riposo settimanale e nel contempo sia assicurato un regolare funzionamento del servizio.

ART. 12 ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il gestore:

- deve rispettare tutte le disposizioni normative vigenti in materia di igiene e di sicurezza nonché le prescrizioni impartite in merito dall'Azienda; l'Azienda si riserva il diritto insindacabile del controllo di questi aspetti e dei locali oggetto dell'appalto.

Il dettaglio che viene riportato in seguito è teso a chiarire/specificare determinati aspetti ma non vuole limitare in alcuna maniera le disposizioni più generali di cui al paragrafo sopra che si intendono tutte totalmente a carico del gestore.

Per le Specifiche del Servizio inoltre si rinvia interamente alla Sezione B del presente Capitolato.

Pulizie

- La frequenza delle pulizie dovrà essere tale da garantire ambiente ed arredi costantemente puliti anche nelle ore di punta.
- Le operazioni di pulizia e sanificazione dei locali oggetto dell'appalto, dovranno essere eseguite ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque nel rispetto di quanto previsto dal piano di autocontrollo;
- Le zone circostanti i bar nell'arco di 3 metri finestre incluse, si intendono pertinenti ai locali affidati in concessione con particolare riferimento al corridoio antistante il bar dell'edificio B. Dovranno pertanto essere mantenute pulite a cura e spese del gestore;
- I prodotti utilizzati per le pulizie dovranno essere corredati da schede tecniche e di sicurezza che dovranno essere presenti nei locali adibiti al servizio bar e presentate nella documentazione di gara in fase di presentazione di offerta. Qualsiasi

- sostituzione/modifica dei prodotti presentati in fase di gara deve essere preventivamente autorizzata dall'Azienda;
- La pulizia delle attrezzature utilizzate per la produzione e l'erogazione del servizio, dovrà essere eseguita al termine di ogni attività;
- Le griglie dell'impianto di areazione dovranno risultare sempre pulite
- Le sanificazioni dei locali o le pulizie a fondo e tutte le attività di pulizia che non possono essere eseguite durante l'orario di attività dovranno essere eseguite dopo la chiusura dandone comunicazione, per la gestione della sicurezza ospedaliera, all'azienda che provvederà ad informare i soggetti interessati e a fornire autorizzazione.

Derattizzazione e disinfestazione dei locali

La ditta aggiudicataria avrà la responsabilità della disinfestazione generale dei locali Dovrà redigere e compilare un piano degli interventi tale da garantire la totale assenza di infestanti. Il piano dovrà essere inviato all'Azienda all'inizio della concessione e ad ogni successiva modifica. Al verificarsi di eventi critici imputabili ad una scarsa efficacia del programma, è facoltà dell'Azienda richiedere la modifica del piano oltre che l'effettuazione di un intervento straordinario atto a risolvere l'anomalia.. Sono a carico della ditta aggiudicataria gli oneri derivanti da tutte le attività sopra descritte compresa la rimozione di mobili, suppellettili e materie prime da effettuare prima dell'intervento e tutte le successive operazioni di pulizia. La ditta aggiudicataria dovrà fornire, qualora venga richiesto, le schede tecniche dei prodotti utilizzati.

Manutenzione locali e tecnologie

- Il gestore è tenuto a utilizzare i locali esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dalla presente concessione, salvo diversa autorizzazione dell'Azienda;
- Il gestore si impegna a proprie spese e carico a provvedere alla manutenzione dei locali e delle tecnologie a servizio degli stessi (sono compresi gli infissi di ogni genere e le eventuali porte automatiche, con la esclusione delle porte REI) dati in concessione. Tali locali dovranno essere mantenuti nelle condizioni di massimo decoro e igiene, attenendosi, a propria cura e spese, a tutte le prescrizioni impartite al riguardo da Pubbliche Autorità, esonerando l'Azienda da ogni responsabilità.

Si rinvia all' apposito articolo della Sezione B.

Gestione dei rifiuti

- il gestore ha l'obbligo di uniformarsi ad ogni disposizione comunale in materia di smaltimento rifiuti solidi urbani e alle indicazioni dell'Azienda in materia di raccolta differenziata;
- sono a totale carico della del gestore gli oneri derivanti dalla raccolta, dal trasporto e dallo smaltimento degli olii esausti provenienti dalle lavorazioni.
- Sono a totale carico del gestore tutti gli oneri derivanti dalla gestione dei rifiuti comprese le imposte. I rifiuti differenziati ed indifferenziati provenienti dalle attività esercitate dovranno essere raccolti in contenitori (roll) a fondo chiuso ed in perfetta efficienza (integri e funzionanti, non rumorosi e puliti) che serviranno per convogliarli nelle zone di raccolta e successivamente trasportati con mezzi idonei all'isola ecologica. Per ogni stazionamento di rifiuti nell'area ospedaliera al di fuori degli spazi dedicati verrà applicata penale.
- sosterrà le spese relative allo smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni in fase di allestimento dei locali;
- dovrà prevedere la pulizia almeno settimanale dei contenitori grigi di deposito temporaneo dei rifiuti di proprietà del gestore, sarà oggetto di pulizia sia la parte esterna che parte interna e l'area del pavimento sottostante;

- il rifiuto organico dovrà essere convogliato sempre a totale cura e spese del gestore nell'apposito cassonetto presente nell'area cassonetti del presidio.
- il gestore si impegna a mantenere costantemente pulita ed in ordine l'area deputata alla raccolta differenziata all'interno dei locali in concessione
- In caso di danni gravi, per qualsiasi causa, o di gravi inadempienze e/o infrazioni a disposizione di legge e/o regolamentari e/o a patti convenzionali precisati in sede contrattuale, dovuti a colpa del gestore e/o del relativo personale collaboratore o dipendente, l'amministrazione si riserva il diritto di revocare la concessione, di incamerare la garanzia definitiva e di richiedere il risarcimento dei danni causati;
- In caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell'amministrazione per inadempienze o comunque per responsabilità del gestore, questi dovrà provvedere all'immediato e totale rimborso a favore del Concedente. In caso contrario l'Amministrazione si rifarà sulla garanzia definitiva costituito, richiedendone la ricostituzione nella misura prevista;
- per tutti i servizi resi la ditta, in sede di proposta tecnica, dovrà proporre un piano di monitoraggio della soddisfazione del cliente .
- è tenuto all'esercizio dell'attività di somministrazione solo nei confronti degli utenti, dei dipendenti e dei visitatori dell'Ospedale, <u>non è ammessa la consegna di prodotti da bar presso il reparto o al letto del paziente;</u>
- deve provvedere all'acquisto di tutte le attrezzature e di tutti i beni necessari per il normale funzionamento delle attività (bicchieri, tazze, attrezzature, ecc.). Sono a suo totale carico tutti gli oneri derivanti dalla sostituzione di dette attrezzature soggette ad usura (a titolo esemplificativo è richiesto che si provveda alla sostituzione delle tazzine e dei piattini che risultassero eccessivamente usurati);
- deve garantire il costante rifornimento dei prodotti di cui è consentita la vendita e di tutto quanto occorre per il regolare e soddisfacente espletamento del servizio adoperandosi affinché il rifornimento avvenga nelle ore di minor affluenza del pubblico utilizzando, tassativamente, percorsi ed orari che saranno preventivamente concordati con l'Azienda al fine di evitare intralcio alla normale attività ospedaliera; potranno essere impartite limitazioni dell'entità e dell'altezza del carico trasportato da parte dell'Azienda;.
- E' tenuto a svolgere le attività in concessione prevedendo sistemi ed un'articolazione organizzativa che favoriscano la riduzione dell'attesa da parte degli utenti (riduzione della fila sia alla cassa che a banco) e renda intuibile il flusso di accesso ai vari servizi (cassa, caffetteria, ristorazione) evitando commistioni tra operazioni indipendenti.
- è tenuto ad assicurare la tutela del consumatore, in applicazione del D.Lgs. 114/1998 s.m.i. e restante normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti ed alla visibilità dei prezzi; i listini prezzi dovranno essere esposti in modo ben visibile all'interno dei locali
- è tenuto a sostenere tutte le spese (imposte, tasse, concessioni, materiale di pulizia, divise, ecc.) e gli altri oneri relativi alla gestione, compresa l'IVA del canone mensile da saldare all'Azienda
- Dovrà concordare preventivamente con l'Azienda eventuali iniziative commerciali particolari rispetto alla normale attività di vendita.
- Sono a totale carico del gestore tutti gli oneri per la presentazione, ed il rischio per l'ottenimento ed il rilascio delle autorizzazioni necessarie (VVF, Comune, Settore igiene, ecc.)

come pure tutti gli oneri derivanti dalla implementazione del Piano di Autocontrollo aziendale.

Utenze:

- Le utenze alimentate da impianti centralizzati dell'ospedale (impianti meccanici) saranno a totale carico dell'Azienda. Le utenze elettriche, ai sensi della Delibera 894/2017/R/EEL del 21-12-2017, telefonica e dati saranno a totale carico del Gestore, dovranno essere attivate o volturate a totale cura e spese del medesimo.
- Si rinvia all'apposito articolo della Sezione B.

L'Azienda non riconosce accordi, trattative o vincoli contrattuali assunti dal gestore nei confronti dei fornitori.

Nel caso di mancata osservanza di norme igieniche e delle disposizioni impartite dalla Direzione Medica e/o dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica, la concessione potrà essere revocata con risoluzione immediata del contratto.

ART. 13 DOVERI DEL GESTORE E DEL PERSONALE DIPENDENTE

Disposizioni generali Gestore

Il Gestore deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati attesi dall'Azienda per tutta la durata della concessione.

Il personale addetto all'espletamento del servizio lavora alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del gestore e su quest'ultimo afferisce la responsabilità dell'esecuzione dei servizi, della sorveglianza della mano d'opera e dell'osservanza delle disposizioni di legge di regolamenti e disposizioni amministrative in materia di lavoro, di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori l'esercizio dei servizi oggetto della concessione, ivi comprese le norme di carattere igienico sanitario previste per gli alimentaristi.

Il Gestore si obbliga ad applicare integralmente ai propri addetti, e se cooperative anche ai soci, i contenuti economico-normativi dei contratti collettivi di lavoro nazionali e locali vigenti, applicabili alla data di stipula del contratto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile.

A tal fine l'Azienda si riserva il diritto di richiedere al Gestore la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi (regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale del personale impiegato, assicurazione infortuni inerenti il rapporto di lavoro).

L'Azienda nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione al Gestore, delle inadempienze a essa denunciate dal competente Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di incamerare la garanzia definitiva che il gestore deve immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita al gestore soltanto quando l'Ispettorato del Lavoro competente avrà dichiarato la regolarizzazione della posizione del gestore, che non potrà sollevare eccezione alcuna per la ritardata restituzione, né ha titolo per chiedere alcun risarcimento dei danni.

Il gestore ed il suo personale recepirà, uniformandosi ad eventuali disposizioni impartite dall'Azienda a riguardo delle modalità di fruizione del servizio da parte dei dipendenti e a tutte le norme di carattere generale emanate dall'Azienda per il proprio personale. La ditta si impegnerà a garantire la collaborazione ai fini del loro rispetto. E' da considerarsi riservata e non oggetto di diffusione o comunicazione a terzi ogni informazione relativa all'organizzazione dell'Azienda e alle sue attività di cui la ditta aggiudicataria ed i suoi dipendenti vengano a conoscenza durante l'espletamento del servizio. L'Amministrazione potrà promuovere l'allontanamento di quei dipendenti della ditta aggiudicataria che contravvengono alle disposizioni sopra dette.

L'inadempimento anche di una sola obbligazione di qualunque specie ed entità, del relativo contratto di concessione, costituisce causa di risoluzione immediata dello stesso.

Organico

Il Gestore deve garantire con continuità nell'arco della durata della concessione la presenza di un numero di personale adeguato allo svolgimento del servizio oltre ad un referente coordinatore

La ditta aggiudicataria deve applicare ai propri lavoratori dipendenti, impiegati nello svolgimento del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro vigente alla data di aggiudicazione della gara per la categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella provincia di Reggio Emilia. In particolare si richiede il rispetto della disciplina in materia di "cambi di gestione" di cui agli artt. 326-334 dell'attuale contratto collettivo di lavoro di categoria.

Tutto il personale deve essere munito delle certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione e, più in generale, relative ai diversi servizi richiesti, sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e delle normative di riferimento. Il Gestore è tenuto ad informare tempestivamente la Direzione Medica Ospedaliera dell'esistenza di malattie infettive o comunque rilevanti per l'attività svolta, contratte dal personale dipendente e dovrà sottostare alle eventuali prescrizioni sanitarie che al riguardo dovessero stabilire oltre che le Autorità competenti nonchè la stessa Direzione Medica Ospedaliera.

Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto della concessione deve essere in grado di parlare leggere e scrivere in lingua italiana in relazione ai compiti assegnati.

In caso contrario, a semplice richiesta dell'Azienda, deve essere immediatamente sostituito con personale in possesso del requisito

Variazioni del personale

Il Gestore deve comunicare all'Azienda l'elenco nominativo del personale impiegato. Il Gestore dovrà prevedere la sostituzione del personale assente per congedo, malattia, o ferie in modo da garantire la continuità del servizio, che dovrà sempre essere efficiente.

Il Gestore si impegna a comunicare preventivamente all'Azienda ogni variazione di personale dandone adeguata motivazione.

Il gestore, dovrà provvedere a fornire nominativi ed i dati relativi al proprio personale in servizio presso i bar. Tale elenco dovrà essere mantenuto aggiornato nel tempo. Il servizio alberghiero provvederà all'inserimento degli stessi su specifico applicativo aziendale individuato per gestire le presenze in ambiente ospedaliero,

L'Azienda, nell'ambito dell'esplicazione del normale potere di controllo, si riserva il diritto di chiedere al Gestore la sostituzione del personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi. In tal caso, il Gestore provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. In ogni caso il gestore rimane il solo responsabile della conduzione dell'esercizio.

Indumenti di lavoro e cartellino di riconoscimento

Il gestore deve dotare il proprio personale di una divisa da lavoro decorosa ed idonea dal punto di vista igienico e della sicurezza, e deve farsi carico del lavaggio della stessa. Devono essere previsti indumenti distinti per la preparazione, per la distribuzione degli alimenti e per i lavori di pulizia. Gli operatori dipendenti del gestore dovranno presentare sulla divisa il cartellino di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 che deve contenere anche l'indicazione del committente.

Norme comportamentali

Il personale dipendente del gestore deve essere tecnicamente preparato e fisicamente idoneo. Nello svolgimento del servizio è tenuto a:

• svolgere l'attività di competenza negli orari e tempi stabiliti,

- tenere un comportamento irreprensibile, discreto, riservato e decoroso, comunque conformato alle regole della buona educazione e di rispetto per la specifica situazione nella quale viene svolto il servizio; mantenere durante l'orario di servizio un comportamento lavorativo finalizzato all'efficace ed efficiente svolgimento del proprio compito
- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanati dall'Azienda; evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dei servizi ospedalieri,
- mantenere riservato quanto verrà a sua conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività dell'Azienda altro, durante l'espletamento dei servizi di cui trattasi.

L'aggiudicatario dovrà condurre l'esercizio di vendita con la massima cortesia, gentilezza e correttezza sia nei confronti dell'utenza che dei dipendenti dell'Azienda , concordando preventivamente con l'azienda eventuali iniziative commerciali particolari rispetto alla normale attività di vendita in area fissa e mediante punto mobile. Dovrà pertanto selezionare tra il personale impiegato e posto a diretto contatto con il pubblico coloro che abbiano sviluppato buone doti relazionali. Il personale addetto al servizio al pubblico (in special modo al servizio cassa), dovrà essere in grado di sostenere una conversazione (limitatamente all'ambito di attività) in Inglese.

Nell'organizzazione del personale dovrà essere prevista un'articolazione organizzativa che favorisca la riduzione dell'attesa da parte degli utenti (riduzione della fila sia alla/e cassa/e che a banco).

Il gestore deve adottare i necessari provvedimenti organizzativi e funzionali affinchè il personale addetto possa usufruire del riposo settimanale e nel contempo sia assicurato un regolare funzionamento del servizio. Orari di lavoro, accessi del personale, tempi in cui i locali rimangono non presidiati, dovranno essere definiti preventivamente, aggiornati e comunicati regolarmente all'Azienda.

Il personale deve essere in possesso di adeguata formazione relativa ai principi HACCP e di corretta prassi igienica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Azienda , pubblicato sul sito Internet. La violazione degli obblighi previsti dai Codici di Comportamento sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Azienda, verificata l'eventuale violazione, procederà alla contestazione al gestore per iscritto del fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili potrà procedere applicando una penale commisurata. L'Azienda potrà richiedere in ogni momento la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro, fermo restando il risarcimento dei danni.

ART. 14 CLAUSOLA SOCIALE

Il Servizio Bar dell'Ospedale Sant'Anna di Castelnovo Ne Monti è da diversi anni in gestione ad una Cooperativa Sociale che opera per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate Nelle attività oggetto della presente concessione la cooperativa sociale citata impiega alcune unità di personale disabile rientranti nelle categorie di cui alla L 68/99: all'attività del BAR 1 unità a 18 h su 5 giorni/settimana e 1 unità a 22,5 h su 6 giorni/settimana, all'attività di distribuzione riviste 1 unità a 24 h su 6 giorni/settimana.

In conformità all'art. 50 del D.Lgs.50/2016, al fine di garantire l'occupazione di soggetti svantaggiati, nell'esecuzione della concessione il gestore dovrà impiegare soggetti rientranti nelle categorie di cui

alla L. 68/99 di almeno pari unità . Per detti soggetti l'aggiudicatario dovrà impegnarsi ad adottare specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.

ART. 15 INTERRUZIONI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Sono consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione dei servizi nei seguenti casi:

<u>Interruzione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale del Gestore</u>

Nel caso di scioperi dei dipendenti dei propri dipendenti/collaboratori il Gestore dovrà comunicare per iscritto all'Azienda la data di inizio dello sciopero almeno cinque (5) giorni prima dello stesso. In tal caso devono comunque essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività dell'Azienda. A tal fine potranno essere concordate tra il Gestore e l' Azienda, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative in relazione a ciascun tipo di servizio.

Interruzione temporanea per del servizio causa guasto

In caso di guasto di apparecchiature o attrezzature, che impedisca la produzione o la conservazione di prodotti impedendone quindi la vendita, il gestore dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda. In tal caso devono comunque essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività dell'Azienda. A tal fine potranno essere concordate tra il Gestore e l'Azienda, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative in relazione a ciascun tipo di servizio.

<u>Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore</u>

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Gestore, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.

Nel caso si accerti l'impossibilità di erogare il servizio secondo le modalità previste, a causa di interventi tecnici concordati con l'Azienda il Gestore dovrà concordare e predisporre dei servizi sostitutivi.

In tutti i casi summenzionati il gestore dovrà preoccuparsi di dare tempestiva comunicazione al pubblico attraverso adeguata cartellonistica, recante il logo del gestore, redatta in maniera elettronica.

Salvo quanto previsto ai commi precedenti, l'interruzione o sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Gestore costituisce inadempimento contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del contratto per colpa del Gestore, qualora lo stesso, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Azienda a mezzo P.E.C, non abbia ottemperato. In tal caso, l'Azienda procederà all'incameramento della garanzia prestata, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Gestore al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione. In tale ipotesi restano a carico del Gestore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 16 PAGAMENTO DEL CANONE

Il canone è il corrispettivo dell'uso degli spazi e locali a disposizione per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, comprensivo degli oneri per utenze (escluse quelle relative all'energia elettrica ed il collegamento telefonico come indicato all'art. 13 del presente Capitolato). Il canone decorre dalla data di avvio del servizio come risulta da apposito verbale redatto dal Direttore dell'Esecuzione in contraddittorio con il gestore. Il canone annuo dovrà essere versato in due rate semestrali anticipate entro il 10[^] giorno del primo mese del semestre di riferimento presso la Tesoreria dell'Azienda. Per i termini di pagamento si applicano gli articoli 4 e 5 del D.Lgs.

231/2002 smi; in caso di ritardato pagamento, il gestore è tenuto a pagare, senza necessità di diffida, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza.

Il mancato pagamento del canone oltre un massimo di 30 giorni naturali consecutivi , avvenuto per almeno due volte anche non consecutive, comporta il diritto dell'Azienda di risolvere il contratto con conseguente rivalsa sull'importo della garanzia definitiva .

Il canone rimarrà fisso ed invariato, per la durata di 12 mesi. Si procederà alla revisione del canone all'inizio di ogni anno, a partire dal 13° mese di vigenza contrattuale, nella misura pari al 100% delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. rilevato alla scadenza di ciascun anno di durata contrattuale. Nelle more della pubblicazione del predetto indice, i canoni nel frattempo eventualmente pagati hanno natura di acconto salvo conguaglio dopo la pubblicazione di tali indici.

ART. 17 SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto, fatto salvo espressa autorizzazione al subappalto . L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i La Ditta concorrente deve aver specificato in sede di offerta la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare .

E' fatto obbligo del gestore di trasmettere all'Azienda, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da questo corrisposto al subappaltatore.

In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità del Gestore che continua a rispondere di tutti gli obblighi contrattuali assunti verso l'Azienda. Il Gestore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono affidate le forniture/ attività in subappalto

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

ART. 18 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il gestore, ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Impresa, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 del sopracitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e smi. Tale previsione è espressamente inserita, a pena di nullità, nel contratto d'appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG) / codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Ai fini di garantire la tracciabilità delle operazioni di pagamento il CIG / CUP dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente commessa.

L'Impresa, se ha notizia dell'inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere

all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda Contraente, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l'Impresa.

ART. 19 RESPONSABILITA' DEL GESTORE - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Azienda è esonerata da responsabilità per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'impresa, verificatosi nelle aree di pertinenza della concessione.

Il Gestore assume in proprio la piena ed esclusiva responsabilità per danni alle persone o alle cose che derivino da fatti ascrivibili all'impresa stessa o ai suoi dipendenti, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all' esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Gestore deve essere in possesso per tutta la durata del contratto di adeguata copertura assicurativa, costituita da polizza RCT prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a €5.000.000,00 (cinquemilioni) per sinistro, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo gestore e dei suoi collaboratori per danni, arrecati a persone o cose animali, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto, con i limiti di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per persona lesa e di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) per danni a cose ed animali; per i danni da incendio (rischio locativo) la garanzia deve essere prestata con un sottolimite non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per sinistro e per anno assicurativo (o pari al valore del bene in concessione).

Detta polizza tiene indenne l' Azienda, ivi compresi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno che il Gestore o i suoi collaboratori possano arrecare all' Azienda, ai dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto, anche durante le fasi delle predisposizioni dei locali bar, edicola e merceria e di utilizzo di tali locali.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere anche la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione.

Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose nel corso dei lavori di predisposizione dei locali nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente appalto.

Si precisano di seguito i sottolimiti : danni a cose nell'ambito di esecuzione lavori (€250.000,00), danni da inquinamento incidentale (500.000,00€), danni a condutture e impianti (€2.000.000,00), danni indiretti (€1.000.000,00), danni a cose in consegna e custodia (€1.000.000,00), danni da allagamento (€1.000.000,00).

Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale.

Qualora il gestore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella lettera di notifica dell'Amministrazione, l'Azienda resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo al gestore.

In caso di danni di consistente rilevanza per l'Azienda per qualsiasi causa, dovuti a colpa del gestore o dei suoi collaboratori o dipendenti, l'Azienda si riserva il diritto di risolvere "ipso facto" il contratto, di incamerare la garanzia definitiva e di richiedere il risarcimento danni.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e imprevedibili, per le quali il Gestore non abbia omesso le cautele atte ad evitarli.

I danni che il Gestore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati all'Amministrazione entro cinque giorni dall'inizio dei loro avverarsi, in forma scritta, sotto pena di decadenza del diritto di risarcimento.

Rimangono escluse dai danni riconducibili alla presente norma contrattuale:

• i danni alle attrezzature, beni strumentali;

• i danni derivanti dalla sospensione, ritardo o interruzione definitiva, anche parziali dei pagamenti o comunque riconducibili alla cessazione, anche parziale, del diritto al corrispettivo da parte del Gestore.

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni, malattie professionali o altro che dovesse accadere al personale dipendente del gestore o a Ditte dallo stesso incaricate, durante l'esecuzione del servizio o nel corso dei lavori di predisposizione dei locali, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. A tale riguardo il Gestore deve essere in possesso per tutta la durata del contratto di adeguata polizza assicurativa RCO con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) per ogni prestatore d'opera. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Azienda entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara.

ART. 20 GARANZIA DEFINITIVA

Il gestore costituisce entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia definitiva nella misura del 10% (diecipercento) dell'importo rispettivamente aggiudicato (IVA esclusa) ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In conformità a quanto stabilito all'art 103 comma 1 del Codice, alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice, per la garanzia provvisoria

Per fruire di tali benefici, la ditta deve allegare copia dei certificati in corso di validità. In caso di RTI la certificazione di qualità deve essere posseduta almeno dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese..

La garanzia definitiva deve essere costituita, a scelta dell'aggiudicatario, con una delle seguenti modalità:

fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 mediante versamento, o bonifico presso Istituto Tesoriere dell'Azienda contraente;

- mediante assegno circolare
- mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato per il valore effettivo al corso del giorno del deposito;
- mediante fidejussione Bancaria o da polizza assicurativa o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ex art. 103 del Codice.

Tale cauzione è garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, nonché delle spese che l'Azienda dovesse sostenere a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi.

Nell'ipotesi di escussione totale o parziale il gestore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda, in caso di proroga del contratto il gestore dovrà prorogare la validità della garanzia entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine; pena risoluzione del contratto.

ART. 21 - CONTROLLI DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO FORNITO

E' facoltà dell'Azienda effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso, controlli e analisi al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dal gestore alle prescrizioni previste dal capitolato speciale. La ditta dovrà garantire l'accesso agli incaricati dell'Azienda in qualsiasi ora lavorativa per esercitare il controllo circa la corretta conservazione delle materie prime e dei prodotti offerti. I suddetti controlli saranno eseguiti in contraddittorio tra le parti. Nel caso in cui il referente del gestore o un suo incaricato non fossero presenti per il contraddittorio, l'Azienda effettuerà ugualmente i controlli e la ditta non potrà contestare le loro risultanze. L'Azienda si riserva inoltre il diritto di controllare l'igiene generale dei locali e delle attrezzature in uso e il personale presente nonché effettuare, in qualsiasi momento, controlli microbiologici sui cibi.

Gli inadempimenti verranno contestati formalmente attraverso rapporti di non conformità e il gestore dovrà provvedere alla loro risoluzione; nel caso in cui le non conformità non vengano risolte nei tempi previsti o nel caso in cui le stesse siano ripetute, l'Azienda potrà applicare una penale.

Rimane in ogni caso riservato all'Azienda stessa il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno sopportato.

ART. 22 PENALITA' E SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI

Le penalità **minime** che il Concedente si riserva di applicare in caso di disservizi e/o inadempienze contrattuali documentate. sono le seguenti:

1° livello (inadempienza lieve): Euro 100,00

- per ogni giorno in cui venga riscontrata la presenza di un organico insufficiente, tale da provocare disservizi all'utenza (lunghi tempi di attesa, offerta di prodotti insufficiente, ecc....);
- per ogni caso di non conformità relativa agli indumenti di lavoro;
- per ogni caso di mancato rispetto delle temperature di conservazione degli alimenti ai sensi della normativa vigente.

2° livello (inadempienza media): Euro 250,00

- per ogni giorno di ritardo sulla data prevista di inizio del servizio;
- per assenza del Responsabile del servizio superiore a tre giorni senza intervenuta sostituzione;
- per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei negli alimenti;
- per la mancata redazione della documentazione relativa all'igiene dei prodotti alimentari e alla valutazione dei rischi;
- per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi delle vigenti normative;
- per ogni caso di mancato rispetto delle specifiche relative alle operazioni di pulizia ordinaria;
- per ogni caso di non conformità dei prodotti detergenti e sanificanti;
- per ogni rilevamento di uso improprio di prodotti detergenti e disinfettanti;
- per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa comunale in materia di raccolta differenziata;
- per la mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione come previsto dal Piano di Autocontrollo o qualora emergesse la necessità;
- per il reiterarsi di una non conformità lieve;

3° livello (inadempienza grave): Euro 500,00

- per ogni rilevamento di non conformità relativamente alla manutenzione ordinaria degli arredi, attrezzature, impianti e strutture;
- per ogni verifica microbiologica in cui si riscontino valori superiori a quelli definiti dalla normativa per microrganismi non patogeni;
- per il reiterarsi di una inadempienza media;

4° livello (inadempienza molto grave): Euro 1.000,00

- per ogni verifica microbiologica non conforme a quanto previsto dalle normative nel caso si sia riscontrata la presenza di microrganismi patogeni;
- per ogni giorno di chiusura non autorizzata;
- per ogni giorno di mancato rilascio dei locali a seguito di conclusione della concessione;
- per il reiterarsi di una non conformità grave.

In ogni caso la violazione di qualunque disposizione contenuta nel presente capitolato, o il compimento da parte del gestore o dei suoi collaboratori/dipendenti, di un atto che abbia compromesso o comunque possa compromettere il servizio o nuocere alla convenienza del luogo, daranno ampia facoltà all'Azienda di applicare, a carico del Gestore, penalità da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 10.000,00 o sanzioni adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione non esclusa la revoca della concessione.

L'importo della sanzione, compresa la rifusione di spese e/o danni, sarà addebitata direttamente al Gestore.

L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale netto. In tal caso o nell'ipotesi di reiterate inadempienze (superiori a tre penali) l'Azienda si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto con le modalità di cui al successivo art. 22 "Risoluzione del contratto", con conseguente incameramento della garanzia definitiva e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

É ammessa, su motivata richiesta del gestore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile al gestore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Azienda. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al gestore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Azienda su proposta del Direttore dell'Esecuzione, sentito il R.U.P.

Il gestore è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte di questa Azienda. Delle penali applicate verrà data comunicazione al gestore a mezzo di fax o mezzo equivalente.

Le suddette penali non esimono il gestore da rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'Azienda si riserva altresì la facoltà di affidare ad altro Gestore l'esecuzione della fornitura, restando a carico del gestore inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza. Il gestore inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

L'Azienda avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto stipulato, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo A/R fax PEC o e-mail nelle ipotesi previste dall'art 108 del Codice e in particolare nelle fattispecie di seguito indicate:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c secondo le modalità stabilite dall'art 109 del del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i .;
- b) qualora nei confronti del Gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) nel caso in cui, avendo la stazione appaltante richiesto l'informativa ai sensi della normativa c.d."antimafia", l'ufficio competente ravvisi, ai sensi della normativa specifica, impedimenti alla prosecuzione del contratto già stipulato;
- d) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;

- e) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico del gestore secondo quanto previsto dall'art 110 del del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i:
- f) in caso di cessione del contratto;
- g) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;
- h) nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento obbligatorio, nel caso di mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- i) mancato allestimento dei locali e conseguente mancato avvio del servizio entro il termine di cui al precedente art. 6 del presente capitolato;
- j) annullamento o revoca dell'autorizzazione all'esercizio o mancato reintegro della fideiussione prevista all'art . 7 del presente capitolato
- k) al verificarsi delle circostanze legittimanti la risoluzione/recesso contrattuale, disciplinate dai precedenti articoli 12 e 13.
- in caso di riscontro di gravi vizi o ritardi nella esecuzione del servizio o inottemperanza al codice di comportamento dell'Azienda come previsto dall'art 13 del presente capitolato;
- m) nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento obbligatorio, nel caso di mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- n) Il gestore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili allo stesso ex art 14 del presente capitolato
- o) ritardo nel pagamento del canone trimestrale superiore a 30 giorni reiterato come previsto dall'art 15 del presente capitolato
- p) nel caso in cui il Gestore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni indicate nell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato come previsto dall'art 17 del presente capitolato;
- q) mancata copertura assicurativa della polizza durante la vigenza del contratto o gravi danni cagionati all'Azienda da comportamenti del gestore e /o suoi dipendenti come previsto dall'art. 18 del presente capitolato;
- r) mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda, mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda in caso di rinnovo o proroga del contratto, come previsto dall'art 19 del presente capitolato;
- s) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del servizio effettuati nel corso dell'esecuzione contrattuale di cui all'art 20 del Capitolato;
- t) il gestore si renda colpevole di frode e/o negligenza/inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto o trascuri di eseguire le direttive imposte dall'Azienda;
- u) nei casi previsti all'art 21 Penalità
- v) il gestore non impieghi attrezzature e/o prodotti con i requisiti previsti dal presente capitolato;
- w) nel caso di gravi inadempienze nella gestione e in particolare mancata osservanza di norme igieniche e delle disposizioni impartite dall'Azienda ai sensi del punto 4 delle Specifiche Tecniche;

L'inadempimento anche di una sola obbligazione del relativo contratto di concessione, se ritenuta grave, può costituire causa di risoluzione immediata dello stesso oppure ripetute, o reiterate inadempienze (superiori a tre penali applicate).

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente.
All'Impresa inadempiente sono addebitati i mancati introiti percepiti dall'Azienda rispetto a quelli

previsti dal contratto risolto. Essi sono prelevati da eventuali crediti dall'Impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'Impresa.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto il Gestore dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire nuova gara.

Nel caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del rapporto nulla potrà pretendere il gestore a titolo di avviamento commerciale essendo la presente assegnazione a titolo di concessione e al di fuori del regime privatistico dei contratti di locazione.

Inoltre questa Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in tutto o in parte, con semplice preavviso di 30 giorni, senza che il Gestore possa pretendere danni e/o compensi, nei seguenti casi:

- qualora intervengano processi di riorganizzazione del SSN anche da parte della Regione Emilia Romagna;
- qualora Intercenter aggiudichi la concessione di cui al presente capitolato a condizioni economiche più convenienti;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art.26 della L.488/99 e smi, aggiudichi la concessione di cui al presente capitolato a condizioni economiche inferiori

ART. 24 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati trasmessi all'Azienda verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo. L'Azienda esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto. L'interessato ai sensi dell'art 7 Dlgs 196/03 ha diritto di accesso ai dati personali e all'esercizio degli altri diritti previsti dal medesimo art.7.

Qualora nell'esecuzione del presente contratto vengano affidati al Gestore trattamenti dei dati personali di cui l' Azienda risulti titolare, il Gestore stesso viene designato quale Responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR).. In coerenza con quanto previsto dal Dlgs 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono in particolare:

Qualora, in relazione all'esecuzione del presente contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Azienda Titolare ULC risulti titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- nel trasmettere all'Azienda, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Aziendane stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Azienda tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- nel consentire all'Azienda, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

ART. 25 FORO COMPETENTE

Viene esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

In caso di contestazione derivante dal rapporto contrattuale il gestore non potrà in nessun caso assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del servizio .

Tutte le controversie derivanti dal contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale. Viene eletto competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.

ART 26 SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese di registrazione e di bollo del contratto sono a carico del Gestore. Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26-10-1972.

ART 27 NORME DI RINVIO

Per quant'altro non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento a quanto previsto dalla documentazione di gara, dalle norme in materia e dal Codice Civile.

SEZ B - SPECIFICHE DEL SERVIZIO

1 - SPAZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Per l'espletamento del servizio, l'Azienda metterà a disposizione del Gestore, mediante concessione, gli spazi ubicati all'interno dell'Ospedale, meglio identificati negli elaborati grafici allegati (in cui sono riportate le condizioni allo stato attuale, non vincolanti ai fini della futura gestione):

- a. Bar interno Ospedale Sant'Anna Via Roma 2 Castelnovo Né Monti;
- b. Locale deposito.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche periodiche sullo stato d'uso e di mantenimento di detti locali, nonché sulle attrezzature ed i materiali in essi custoditi.

Il Gestore è comunque responsabile dei locali ad esso assegnati.

2 - BACINO DI UTENZA

Nei locali gravitano giornalmente personale medico, infermieristico, tecnico amministrativo, studenti, fornitori, pazienti e utenti dell'Ospedale. Per la definizione del bacino di utenza potenziale vengono fornite le seguenti informazioni, a <u>carattere indicativo e non vincolante</u>, relative all'attività sanitaria al 31/12/2019:

	Nr Posti Letto	Personale dipendente	Utenti prestazioni ambulatoriali anno 2019	Accessi in PS	Giorni degenza anno 2019
Ospedale Sant'Anna	115	361	81.818	14.648	25.385

L'affluenza è potenziale e puramente indicativa e l'Azienda non garantisce un numero minimo di utenti. Pertanto il Gestore non potrà vantare pretese, né richiedere modifiche al contratto relative all'eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

All'interno dell'Ospedale sono presenti distributori automatici di alimenti e bevande, il cui servizio non è compreso nel presente affidamento.

3 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE

A partire dalla data della consegna dei locali, sono a carico del Gestore tutte le cure e gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali ad esso affidati, le manutenzioni tecnologiche degli impianti fissi e delle apparecchiature ivi presenti (con le eccezioni indicate a seguire), degli arredi, delle attrezzature impiegate per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato, degli estintori, compresa se necessaria la sostituzione, garantendo la perfetta efficienza, con particolare riguardo alle norme sulla sicurezza, durante tutta la durata del contratto, riportando in un apposito registro i rapporti di intervento.

Sono a carico del gestore le verifiche iniziali sugli impianti e quelle periodiche previste dalla legge che dovrà trasmettere al Servizio Logistico Alberghiero dell'Azienda.

Sono a carico dell'Azienda le cure e gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ed attrezzature seguenti:

- rivelazione, segnalazione e allarme incendi ed impianto EVAC;
- cartellonistica indicativa generale e segnaletica esterna ai locali in concessione;
- porte resistenti al fuoco;
- impianti centralizzati situati all'esterno dei locali oggetto dell'affidamento (riscaldamento, condizionamento, acqua calda e fredda sanitaria).

Ad inizio contratto e ad ogni inizio d'anno solare dovrà essere trasmesso per conoscenza al Servizio Logistico Alberghiero il programma della manutenzione ordinaria preventiva indispensabile per assicurare la continuità del servizio.

Alla fine di ogni anno solare dovrà essere trasmesso al citato Servizio il report degli interventi di manutenzione effettuati, sia ordinari che straordinari.

Qualsiasi intervento su parti edili ed impiantistiche da parte del gestore dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dello SPSI dell'Azienda .

4 - PULIZIA

I locali in cui viene svolto l'esercizio dei servizi dovranno essere mantenuti nelle condizioni di massimo decoro e igiene, attenendosi a tutte le prescrizioni che al riguardo l'Azienda potrà impartire anche per l'uso di materiale a perdere per la somministrazione di bevande.

Il Gestore deve eseguire tutte le operazioni di **pulizia e sanificazione dei locali** oggetto dell'appalto nonché nelle zone adiacenti all'ingresso del bar nell'arco di 3 metri. È a completo carico del Gestore la pulizia ordinaria e straordinaria degli arredi, delle attrezzature e dei locali del bar e relative aree di pertinenza, comprese le facciate esterne dei vetri. Il Gestore deve provvedere affinché i servizi igienici e gli spogliatoi, annessi ai locali di produzione, siano tenuti costantemente puliti, provvisti di sapone disinfettante e asciugamani a perdere ed essere sgombri da materiali e/o attrezzi per le pulizie.

I prodotti utilizzati per le pulizie devono essere autorizzati dall'Azienda, essere corredati da schede tecniche e di sicurezza, che dovranno essere depositate presso il Servizio Logistico Alberghiero. Qualsiasi sostituzione dei prodotti in uso deve essere preventivamente autorizzata.

La frequenza delle pulizie deve essere tale da garantire ambiente ed arredi costantemente puliti e sanificati anche nelle ore di punta.

Il materiale di pulizia deve essere sempre contenuto nelle confezioni originali fornite di etichetta identificativa e custodito in apposito locale separato.

La pulizia delle attrezzature utilizzate per la preparazione deve essere eseguita quotidianamente più volte al giorno ed al termine dell'attività.

Ad inizio appalto il Gestore dovrà trasmettere il programma degli interventi di pulizia previsti su ogni attrezzatura.

gestore deve trasmettere la pianificazione annuale degli prevedendo, almeno con cadenza semestrale, un derattizzazione/disinfestazione dei locali, intervento abbattente di disinfestazione generale dei locali e almeno con cadenza mensile interventi di portata medio/leggera mirati alle zone ritenute più a rischio attraverso l'uso di esche per blatte e di gel insetticida per il controllo dei parassiti. Le operazioni dovranno essere ripetute anche con altra tempistica qualora l'Azienda ne ravvisasse la necessità. Sono a carico del gestore gli oneri derivanti da tale attività compresa la rimozione di mobili, suppellettili e materie prime da effettuare prima dell'intervento e tutte le successive operazioni di pulizia. Il gestore dovrà fornire, qualora venga richiesto, le schede tecniche dei prodotti utilizzati.

Nel caso di mancata osservanza di norme igieniche e delle disposizioni impartite dall'Azienda, la concessione potrà essere revocata con risoluzione immediata del contratto.

Il Gestore deve garantire che le operazioni di pulizia e di sanificazione (per quanto riguarda pulizia ordinaria e straordinaria; interventi di derattizzazione e disinfestazione; pulizia degli impianti, delle macchine, degli arredi e delle attrezzature; modalità di pulizia del locale destinato alla consumazione e dei locali in uso da parte del Gestore; servizi igienici di pertinenza dei locali in uso) dei locali di produzione vengano svolte ai sensi della normativa vigente in materia di pulizia e igiene per il servizio svolto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si rimanda al D.P.R. 327/80).

Il Gestore deve garantire che tutti i prodotti detergenti e sanificanti siano conformi alle normative vigenti per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura, le confezioni e impiegati secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici.

5 - RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA

Sono a carico del Gestore gli oneri relativi all'asporto e smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dall'attività esercitata oltre che lo smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni in fase di allestimento dei locali.

I rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dalla attività esercitata, devono essere raccolti in appositi contenitori, a fondo chiuso, forniti di sacchi con la modalità della raccolta differenziata. Il Gestore deve installare recipienti portarifiuti, presso l'area bar, aventi capacità proporzionale alle previste erogazioni, provvedendo con urgenza alla loro sostituzione qualora diventassero inidonei allo scopo o comunque poco decorosi. Detti recipienti dovranno prevedere la raccolta differenziata dei rifiuti (plastica, carta, etc.) e dovranno avere le seguenti misure massime di ingombro:

cm 45X35, cm 60x35, cm 80x45. I rifiuti così raccolti devono essere convogliati all'isola ecologica di ciascun Ospedale. E' fatto divieto assoluto di far stazionare o abbandonare rifiuti in qualsiasi area ospedaliera.

Il gestore ha l'obbligo di uniformarsi ad ogni disposizione comunale in materia di smaltimento rifiuti solidi urbani e alle indicazioni dell'Azienda in materia di raccolta differenziata.

Le spese per il servizio di trasporto e smaltimento sono a totale carico del Gestore.

Sono a totale carico del gestore anche gli oneri derivanti dalla raccolta, dal trasporto e dallo smaltimento degli olii esausti provenienti dalle lavorazioni.

6 - UTENZE

L'Azienda assume a proprio carico la fornitura dell'acqua sanitaria fredda e calda, l'allacciamento telefonico alla rete interna (tale telefono non sarà abilitato ad effettuare chiamate in uscita ma soltanto per permettere la comunicazione con i reparti di ospedale) nonché la fornitura di fluidi termici per riscaldamento e raffrescamento. Si precisa che il Gestore utilizzerà tali forniture ad uso esclusivo per lo svolgimento del proprio servizio ed è vietata la cessione degli stessi a favore di terzi. Saranno a carico del gestore:

- ai sensi della Delibera 894/2017/R/EEL del 21-12-2017, i costi per la fornitura di energia elettrica per tutti gli utilizzi nell'attività di bar, alimentati dal quadro elettrico generale esistente in ciascun locale bar, come pure gli oneri per le volture dei relativi POD;
- i costi di allacciamento (o voltura dal Gestore uscente) ed utilizzo delle reti esterne telefonica e dati

Per l'eventuale attivazione di linee telefoniche o dati, il gestore dovrà richiederle a proprio nome direttamente all'operatore del servizio telefonico, o richiederne la voltura.

Per la realizzazione dei relativi collegamenti il Gestore dovrà comunque attenersi alle prescrizioni ed indicazioni preventive dei tecnici dell'Azienda.

In ogni caso l'Azienda è esonerata da qualsiasi responsabilità per interruzioni e/o sospensioni nell'erogazione determinate anche da esigenze proprie della stessa Azienda, nulla potendo esigere la concessionaria a titolo di risarcimento danni. Eventuali carenze e/o disservizi non dipendenti dal gestore che dovessero verificarsi dovranno essere tempestivamente segnalati ai competenti servizi dell'Azienda in modo tale che si possa immediatamente provvedere alla loro risoluzione.

L'Azienda si riserva in ogni caso la facoltà di controllo sul corretto utilizzo degli impianti messi a disposizione della ditta, con particolare riferimento ai consumi energetici e fluidici come stimati a cura del Gestore in sede di proposta tecnica.

7 - QUALITÀ DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti somministrati, sia confezionati in altro luogo o dalle case produttrici sia preparati in loco dal gestore, devono rispettare le seguenti condizioni: essere di prima qualità; rispettare le caratteristiche organolettiche previste dalle leggi vigenti; Il Gestore ha l'onere di verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla normativa (manuale di autocontrollo).

L'etichettatura degli alimenti dovrà rispettare la normativa vigente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo il Regolamento Europeo EU 1169/2011).

Il gestore deve indicare gli ingredienti utilizzati nella preparazione dei prodotti somministrati, qualora non già indicati sulla confezione.

I c.d. prodotti a Km. 0, sono intesi come prodotti atti a garantire il rapporto diretto con la produzione di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione.

8 - CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

Il gestore dovrà provvedere alla conservazione di tutti i prodotti alimentari, confezionati e non, rispettando le disposizioni di legge in materia. I prodotti deteriorabili dovranno essere conservati in frigo secondo le temperature prescritte dalle norme. I prodotti confezionati dovranno riportare sull'involucro l'indicazione del contenuto, degli ingredienti, inclusi gli additivi previsti dalla legge e la scadenza. Quest'ultima in particolare modo dovrà essere controllata e rispettata dal gestore anche per i prodotti sfusi e/o aperti. Il gestore dovrà garantire la dismissione di tutti i prodotti scaduti, ritenendo con ciò vietata la somministrazione di qualsiasi prodotto oltre la data di scadenza indicata sulla confezione, ovvero, per i prodotti freschi, oltre il giorno di produzione, e per la frutta e la verdura oltre 3 giorni.

I residui alimentari e altri scarti della produzione e somministrazione degli alimenti dovranno sostare negli ambienti del bar non oltre il tempo necessario alla lavorazione, preparazione e somministrazione quotidiana degli alimenti

9 - MANUALE DELLA QUALITÀ

Il Gestore deve depositare e mantenere copia del Manuale della Qualità costantemente aggiornato presso la struttura; tali documenti dovranno essere messi a disposizione degli incaricati dell'Azienda che ne facciano richiesta unitamente alla documentazione relativa.

10 - MANUALE DI AUTOCONTROLLO

Il Gestore, dovrà presentare in allegato al progetto tecnico il proprio Manuale di Autocontrollo che verrà eventualmente integrato entro 30 giorni dall'inizio del servizio in conformità al Reg. CE 852/2004.

Tali documenti dovranno essere messi a disposizione degli incaricati dell'Azienda che ne facciano richiesta unitamente alla documentazione relativa.

11 - OBBLIGHI NORMATIVI RELATIVI ALL'IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Il Gestore, a richiesta dell'Azienda deve dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore tra cui il Regolamento CEE n. 178/2002 concernente la tracciabilità dei prodotti alimentari.

12 - DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

Il Gestore nelle diverse fasi dello svolgimento del servizio (in termini di corretta igiene della produzione; indumenti di lavoro; igiene del personale; manipolazione e cottura; preparazioni gastronomiche da consumarsi fredde, salumi e formaggi; preparazioni gastronomiche cotte e refrigerate, ...) deve scrupolosamente rispettare tutte le norme vigenti atte a garantire i livelli igienici previsti dalle normative vigenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si rimanda al D.P.R. 327/80) e al regolamento regionale.

SEZ C – SPECIFICHE TECNICHE DEI LAVORI

1 - PROGETTO ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

I locali e le aree assegnate sono indicati negli allegati grafici e la Ditta aggiudicataria li accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

L'aggiudicatario dovrà provvedere, prima dell'inizio del servizio, a proprio onere e responsabilità, per gli interventi necessari per i locali assegnati:

- alla **progettazione esecutiva**, a firma di Tecnico abilitato, costituita da: relazioni tecniche e di calcolo, planimetrie di progetto per i lavori edili ed impiantistici, lay out delle attrezzature e quant'altro necessario per identificare meglio la progettazione. La progettazione dovrà essere concordata con i tecnici dello SPSI dell'Azienda al fine di assicurarne l'inserimento armonioso ed appropriato nel contesto, oltre che la conformità normativa e le idonee caratteristiche di sicurezza, ed essere approvata dall'Azienda nonché autorizzata dagli Enti coinvolti;
- all'esecuzione dei lavori, con consegna all'U.O.C. P.S.I. sopra indicata di tutte le certificazioni e collaudi, a firma di tecnici abilitati, di quanto realizzato e/o utilizzato ed in particolare: le dichiarazioni di corretta posa a firma dell'installatore e planimetrie di installazione dei materiali posti in opera; DoP, marcatura CE, omologazioni e dichiarazione di conformità dei materiali utilizzati a firma del produttore, rapporti di prova/classificazione; certificazioni di resistenza al fuoco a firma di tecnico abilitato professionista antincendio (su appositi modelli ministeriali CERT REI e DICH PROD) oltre alle Dichiarazioni di Conformità ex DM 37/2008 degli impianti elettrici e meccanici realizzati e alle Dichiarazioni di Rispondenza degli impianti esistenti e non modificati;
- all'allestimento dei locali concessi in uso, con gli arredi ed attrezzature necessari per l'uso (es.: bancone, accessori, attrezzature, tavolini, scaffali, ecc.) prevedendo l'accessibilità al bancone e almeno ad un tavolo a persone con disabilità; per quanto riguarda le caratteristiche ai fini della sicurezza antincendio si precisa: gli arredi non imbottiti dovranno essere certificati in classe 1 di reazione al fuoco e quelli imbottiti (sedie imbottite, poltrone, divanetti, ecc.) in classe 1IM;
- alla certificazione finale e collaudo;
- all'ottenimento dei titoli necessari all'Inizio Attività presso gli Enti preposti in particolare Igiene Pubblica e autorizzazione alle attività inerenti gli alimenti, o Notifiche.

Le attività di cui alla presente concessione non daranno titolo a nessun rimborso di denaro o qualsiasi altro tipo di onere o responsabilità a carico dell'Azienda.

L'Azienda si riserva fin d'ora di richiedere, all'atto della riconsegna, i ripristini necessari a rendere i locali nelle stesse condizioni in cui erano all'atto della consegna e comunque liberi da ogni arredo.

Tutti i lavori eseguiti, se di interesse per l'AUSL, si intendo acquisiti al termine del periodo contrattuale senza oneri per l'AUSL.

La documentazione tecnica e gli elaborati grafici dovranno essere consegnati all'U.O.C. P.S.I., oltre che in formato cartaceo firmati in originale, anche in formato elettronico (documenti in pdf e elaborati grafici in pdf e dwg, ed i medesimi firmati digitalmente). In corso di progettazione saranno fornite le copie anche cartacee richieste per l'esame ai fini dell'approvazione.

2 - PRESCRIZIONI TECNICHE

Allestimento dei locali

L'arredamento dei locali è a completo carico del Gestore così come la fornitura ed installazione di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio. Il gestore si intende informato sulla durezza dell'acqua che potrebbe richiedere l'installazione di apposito apparato atto all'addolcimento della stessa (con oneri di controllo e manutenzione in carico al Gestore). Eventuali contestazioni di malfunzionamenti di attrezzature imputabili alla durezza dell'acqua non saranno in alcuna maniera considerate dall'Azienda.

La disposizione degli arredi, nel rispetto di quanto già descritto sopra, dovrà permettere lo sfruttamento razionale dello spazio e collocarsi coerentemente ai percorsi interni dell'Ospedale,

avendo particolare considerazione dell'accessibilità del pubblico utente. Si dovranno adottare tutte le misure e gli accorgimenti atti a favorire l'accesso e la fruizione dei servizi anche ai soggetti portatori di disabilità e fragilità di ogni natura o handicap.

Gli spazi dovranno essere organizzati razionalmente, in modo da evitare che l'utenza resti in attesa nei corridoi esterni al bar, e per il bar del corpo B dovranno essere previste due casse. Il flusso di accesso ai vari servizi (cassa, caffetteria, ristorazione) dovrà risultare ben segnalato, chiaro ed intuibile evitando commistioni tra operazioni indipendenti.

I locali dovranno risultare realizzati a norma secondo le leggi concernenti la loro specifica destinazione, in particolare dovranno essere conformi alle norme igieniche, specialmente con riguardo alle norme e regolamenti di igiene degli alimenti e di sicurezza sia generali che specifiche, per quanto attiene alle opere e al pubblico esercizio nonché alla sicurezza dei luoghi di lavoro ex DLgs 81/2008. Nell'ambito dei lavori di allestimento sono richiesti al Gestore II tinteggio completo (le pareti dovranno essere lavabili) e la verifica e/o sostituzione di tutte le finiture dei locali. Qualora in relazione alle scelte di allestimento del Gestore si rendessero necessarie modifiche agli impianti di sicurezza antincendio già realizzati ed in gestione all'Azienda, queste saranno realizzate a cura e spese del Gestore, compreso il collaudo finale (anche se svolto dall'Azienda).

Non saranno ammesse modifiche delle facciate e dell'aspetto esteriore degli immobili.

Locali di supporto

La disponibilità di servizi igienici per il pubblico sarà garantita dalla presenza di bagni ad utilizzo generale del pubblico nelle zone limitrofe ai locali bar.

Lo spazio di deposito a servizio del bar è individuato in locale posto a piano terzo (piano accessibile direttamente dall'esterno)individuato in allegato grafico. L'Azienda si riserva di modificare la ubicazione di detto spazio, nel corso del contratto, in altro locale di analoga superficie, senza che questo dia adito a riconoscimento anche economico di sorta.

Sicurezza strutturale.

L'allestimento ed arredo dei locali dovrà essere progettato nel rispetto dei carichi massimi ammissibili per le strutture portanti interessate dell'edificio.

Elementi antisismici.

Gli elementi non strutturali non portanti quali controsoffitti, staffaggi, pareti, impianti, corpi illuminanti, apparecchiature appese, arredi, nuovi od esistenti, potrebbero subire distacco e/o ribaltamento, etc. quando sottoposti ad azione sismica, quindi:

- gli elementi di nuova esecuzione dovranno essere progettati per resistere a tali azioni;
- <u>analoghi elementi esistenti che vengano mantenuti in opera dovranno essere valutati ed</u> adeguati (esempio apparecchi di condizionamento ed illuminazione appesi).

Il progetto esecutivo degli elementi non strutturali deve comprendere: progetto e relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato e iscritto all'ordine, in conformità al D.M. 17.01.2018, e relativa Circolare Applicativa. Tale progetto dovrà ottenere idoneo titolo alla esecuzione in conformità al DPR 380/2008 e DM 30/04/2020 ossia: autorizzazione sismica, se dovuta, oppure deposito oppure asseverazione, su apposita modulistica, di Intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (cd. IPRIPI), e relativa documentazione. In caso di esecuzione di opere in carpenteria metallica o c.a. non strutturali, sarà rilasciata dal progettista apposita Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio.

Al termine dei lavori dette opere dovranno essere certificate mediante:

- Dichiarazione di corretta posa a firma dell'installatore;
- Disegni come costruito sottoscritti dall'installatore (sottoscritti inoltre da professionista ingegnere abilitato, in caso di modifica delle opere rispetto al progetto);
- DoP per elementi in carpenteria metallica, e documentazione attestante la filiera di fornitura e produzione dei materiali installati (compresi in particolare i documenti di trasporto).

Coordinamento con le pratiche di prevenzione incendi. SCIA finale.

- Il progetto esecutivo del Gestore dovrà risultare conforme al CPI in vigore per l'edificio agli atti aziendali.

L'intervento è soggetto al DM 19/03/2015 vigente in materia antincendio delle strutture sanitarie esistenti con particolare riguardo alle certificazioni di reazione e resistenza al fuoco delle strutture e arredi e Dichiarazioni di Conformità degli impianti.. Comunque nei locali messi a disposizione è fatto divieto assoluto dell'uso di apparecchi funzionanti a gas combustibile.

Il_concessionario dovrà ripristinare eventuali compartimentazioni verticali ed orizzontali attraversate (in particolare per il deposito), in conformità alle normative antincendio in vigore, con rilascio della documentazione idonea e completa.

Al termine dei lavori il concessionario si farà carico della raccolta, e consegna allo SPSI con elenco elaborati, della documentazione richiesta per la presentazione della SCIA VVF ex DM 151/2011 art. 4, completa della asseverazione e certificazioni a firma di professionisti in possesso di abilitazione ed iscrizione in corso di validità al relativo elenco ministeriale, corredata di tutte le necessarie certificazioni delle opere seguite a cura dell'esecutore (marcatura CE e DoP, dichiarazioni di corretta posa a firma dell'installatore, disegni as built, rapporto di prova/classificazione o certificato di omologazione, e dichiarazione di conformità dei materiali utilizzati a firma del produttore, documenti di trasporto / bolle di consegna ...; DICO degli impianti fino ai limiti di fornitura). La documentazione afferente alla SCIA sarà raccolta ordinatamente in apposito fascicolo cartaceo e su supporto informatico e dotato di elenco dettagliato della documentazione allegata. Tale documentazione sarà rassegnata all'Azienda in copia cartacea e su supporto informatico (in versione editabile, pdf e firmata digitalmente).

L'istallazione e manutenzione degli estintori è a carico del concessionario e da annotarsi su appositi registri periodici.

La manutenzione di altri presidi antincendio esistenti quali: la segnaletica di informazione visuale e di sicurezza esterna al locale, le porte EI, l'idrante sono a carico dell'Azienda.

Coordinamento della sicurezza del cantiere

In fase di progettazione, il <u>PSC dovrà prevedere tutti gli accorgimenti (organizzativi, apprestamenti, ecc.) necessari ad arrecare il minimo disturbo e interferenza alle attività aziendali, sanitarie in particolare, in corso nell'edificio.</u>

Il PSC dovrà essere condiviso dallo SPSI e dal SPP aziendale. Il PSC terrà conto dell'area di cantiere la cui ubicazione sarà indicata dall'Azienda, in modo tale che i lavori non arrechino disservizi o disagi alla normale attività dell'Azienda stessa.

In fase di esecuzione in caso di segnalazione, anche semplicemente verbale, da parte della Direzione Sanitaria o di personale tecnico dello SPSI, al Referente dell'Appaltatore di cui all'art. 3 le attività del cantiere o le lavorazioni non compatibili dovranno essere immediatamente interrotte. La ripresa potrà avvenire solo dopo aver concordato modalità o tempistiche approvate dall'Azienda.

Le imprese esecutrici sono tenute al rispetto della normativa vigente riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, compresi eventuali protocolli anticontagio vigenti all'epoca dei lavori.

Sorveglianza tecnica dei lavori a cura dell'Azienda

L'Azienda svolgerà la sorveglianza tecnica dei lavori.

L'aggiudicatario dovrà chiedere preventiva autorizzazione per impatti sulle strutture edilizie e modifiche agli impianti, che potranno essere eseguite solo previa approvazione scritta dell'Azienda.

Certificazioni finali

Il Gestore provvede alla raccolta documentale completa delle certificazioni inerenti le opere realizzate. Il professionista incaricato provvede al rilascio delle asseverazioni finali necessarie alla presentazione di attestazione finale dei lavori ai vari enti preposti, in particolare SCIA VV.F., segnalazione di conformità edilizia e agibilità, notifica sanitaria delle attività alimentari, ecc.. Si precisa che:

- le DICO dell'installatore comprendono il progetto dell'impianto a firma di professionista abilitato, aggiornato sulla base di eventuali modifiche sopravvenute in corso d'opera (ex DM 37/2008);
- le caratteristiche seguenti inerenti la sicurezza delle opere eseguite nei locali dovranno essere attestate e documentate a cura dell'installatore e del professionista:
 - o scivolosità dei pavimenti;
 - o sicurezza delle porte e dei dispositivi di apertura automatici e manuali;
 - o sicurezza delle vetrazioni;
 - sicurezza degli elementi non strutturali quali pareti, staffaggi di impianti e controsoffitti di nuova esecuzione o comunque oggetto di modifica (si veda specifico paragrafo);
 - Certificazioni della classe di reazione al fuoco delle finiture e degli arredi;
 - o eventuali certificazioni di resistenza al fuoco di compartimentazioni di passaggi.

La stessa raccolta documentale deve essere consegnata su supporto cartaceo originale timbrato e firmato ed informatico (compresi editabili) anche firmati digitalmente, dal professionista e dall'installatore, allo SPSI dell'Azienda , al completo dei <u>disegni AS BUILT finali,</u> del Fascicolo dell'Opera aggiornato a fine lavori, e del manuale di manutenzione .

Il Gestore si impegna a mantenere aggiornati gli stessi documenti nonché tutte le autorizzazioni a seguito di controlli di enti autorizzativi o altre modifiche.

Alimentazioni degli impianti

Si allegano elaborati grafici as built degli impianti esistenti da cui risulta la distribuzione nei locali oggetto della concessione e i punti di collegamento alle dorsali principali di alimentazione, tutte esistenti e fornite dall'Azienda .

Ogni modifica di detti impianti, degli allacciamenti a reti, ogni passaggio di cavi o condotte, ogni impatto con le strutture, con le componenti edilizie e con gli impianti confinanti dovrà essere autorizzato e concordato con l'Azienda.

L'alimentazione elettrica degli utilizzatori presenti entro gli ambienti oggetto di concessione avviene dal quadro elettrico principale presente in ciascun bar risultante da as built allegati e di cui si fornirà lo schema elettrico.

Coordinamento con norme in materia ambientale.

Ogni emissione ambientale prodotta dall'attività, ed in particolare:

- Le emissioni in atmosfera;
- Le emissioni di rumore;
- Gli scarichi in fognatura;

dovranno rispettare i limiti sanciti per l'area ospedaliera. A tal fine, all'atto della presentazione del Progetto esecutivo, dovrà essere prodotta dichiarazione di responsabilità per il rispetto dei limiti soprarichiamati.

ALLEGATI GRAFICI DI GARA – LOTTO 2

1. Tavola 01 – Piante architettoniche con individuazione aree oggetto di concessione – Impianti meccanici – Impianti elettrici e speciali

Documento firmato digitalmente e archiviato nel rispetto della normativa vigente. Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia.

AE-51-02-44-75-5B-27-BC-8D-00-F6-99-05-A6-E3-7D-16-9F-60-AC

CAdES 1 di 1 del 15/12/2020 18:22:22

Soggetto: LAURA REGGIANI

S.N. Certificato: 7256 3070 E593 85AD

Validità certificato dal 14/06/2018 08:32:35 al 12/06/2024 08:32:35

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

.....